

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 aprile 2013

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2013, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale." (13R00168)..... Pag. 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2013, n. 1.

Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni. (13R00191)..... Pag. 6

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 febbraio 2013, n. 5.

Modifiche al D.P.P. 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano. (13R00150)..... Pag. 11

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 gennaio 2013, n. 1/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 dicembre 2006, n. 61 (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 «Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche». (13R00170)..... Pag. 13

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2013, n. 2.

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia e di tirocini. (13R00196)..... Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2012, n. 87/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo «LR 23 marzo 2000, n. 42»). (13R00172).. Pag. 18



REGIONE ABRUZZO	REGIONE SICILIA
LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2013, n. 2. Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013). (13R00102) Pag. 25	LEGGE 22 gennaio 2013, n. 4. Norme in materia di personale. Disposizioni contabili. (13R00138) Pag. 37 LEGGE 22 gennaio 2013, n. 5. Proroghe di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. (13R00139) Pag. 39



REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2013, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: “Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale.”.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 3° supplemento del 25 febbraio 2013 al numero 8 del 21 febbraio 2013)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 4 maggio 2012, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 83-5423 del 21 febbraio 2013

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: “Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale.”.

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 10 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012) ed in conformità ai criteri stabiliti dal medesimo articolo, disciplina le modalità per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo di porzioni di aree appartenenti al demanio forestale, con o senza realizzazione di opere.

2. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per demanio forestale: i beni demaniali e patrimoniali di proprietà della Regione Piemonte e assegnati in gestione alla struttura competente in materia di proprietà forestali regionali e vivaistiche (di seguito struttura competente) e indicati in un apposito elenco predisposto dal responsabile della struttura competente;

b) per servitù: l’occupazione, anche in proiezione, di un’area demaniale con manufatti e attraversamenti;

c) per uso di pertinenze: l’utilizzo di aree o altri beni pertinenziali al demanio forestale per finalità agricole, produttive, sportive, ricreative o altri usi comunque compatibili con la natura demaniale delle aree e dei beni, nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 16 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste);

d) per concessione breve: il provvedimento che consente l’utilizzo o l’occupazione delle aree del demanio forestale per periodi inferiori o pari all’anno;

e) per struttura competente: il Settore Gestione Proprietà forestali regionali e vivaistiche della Regione Piemonte;

f) per tabella canoni: la tabella C allegata alla l.r. 5/2012.

Art. 2.

Procedimento per il rilascio delle concessioni e trattamento dei dati personali

1. Il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio delle concessioni di cui al presente regolamento è avviato su istanza di parte e ad esso sono applicabili tutte le disposizioni in materia di procedimento amministrativo di cui alla legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. Il responsabile del procedimento di concessione è il dirigente responsabile della struttura competente che adotta gli atti relativi e sottoscrive i disciplinari di concessione per la Regione Piemonte.

3. Il procedimento per il rilascio delle concessioni si conclude:

a) entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda nel caso di uso di pertinenze o di rinnovo di uso di pertinenze;

b) entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda nel caso di servitù quando debbano essere realizzati opere o manufatti e in caso di domanda di rinnovo di servitù;

c) entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda quando si tratta di concessioni brevi.

4. Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti richiedenti le concessioni è finalizzato unicamente all’espletamento dei procedimenti previsti dal presente regolamento ed avviene a cura dei funzionari della struttura competente conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 3.

Presentazione della domanda e documentazione tecnica

1. La concessione per l’uso o l’occupazione di aree o beni del demanio può essere richiesta da persone fisiche o da persone giuridiche, pubbliche o private, alla struttura competente. A tal fine i soggetti interessati presentano una domanda nella quale sono indicate le generalità del richiedente, i dati identificativi dell’area o del bene richiesto in concessione, le finalità dell’utilizzo e la durata per la quale si richiede la concessione. Qualora la domanda di concessione sia presentata da più soggetti, i richiedenti individuano un unico referente per i rapporti con la Regione.



2. Ad ogni domanda sono allegati:

a) copia di un documento d'identità in corso di validità di tutti i richiedenti in caso d'istanza presentata da persone fisiche;

b) copia dell'atto autorizzativo alla stipula della concessione in caso d'istanza presentata da persona giuridica;

c) progetto definitivo (planimetrie quotate, piante e sezioni) rappresentante la situazione attuale, quella di progetto e relativo raffronto, redatto in scala adeguata, qualora si prevedano interventi di manutenzione, ristrutturazione o nuova edificazione.

3. La documentazione tecnica deve essere firmata da tecnici abilitati. Il responsabile del procedimento può, in relazione al tipo di intervento, chiedere ulteriore documentazione, necessaria per la definizione della concessione ovvero può soprassedere alla richiesta di documentazioni non ritenute necessarie.

4. Alla domanda di concessione per servitù sono, inoltre, allegati:

a) relazione tecnica illustrativa che indichi le modalità esecutive delle opere e degli interventi previsti dal progetto, nonché le opere anche di tipo provvisoria eventualmente previste;

b) cartografia in scala adeguata al dimensionamento dell'impianto con indicata la zona su cui ricade l'intervento;

c) stralcio della mappa catastale, con indicazione dei mappali interessati dai lavori e delle opere da eseguire nonché dei confini demaniali;

d) indicazione delle superfici demaniali da occupare, anche in proiezione, e dalla lunghezza in metri lineari dell'impianto;

e) progetto definitivo (planimetrie quotate, piante e sezioni) rappresentante la situazione attuale, quella di progetto e relativo raffronto, redatto in scala adeguata.

Art. 4.

Esame della domanda e documentazione tecnica

1. Le domande di concessione sono esaminate in via preliminare dalla struttura competente al fine di verificarne la procedibilità e l'ammissibilità.

2. Qualora la struttura competente riscontri la mancanza di uno o più dei documenti di cui all'articolo 3 oppure questi siano carenti o debbano essere integrati o regolarizzati, si assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a sessanta, per l'integrazione o la regolarizzazione degli atti.

3. Nel caso di inammissibilità della domanda ovvero decorso il termine assegnato per l'integrazione senza esito, il procedimento si conclude con una dichiarazione di improcedibilità.

Art. 5.

Pubblicazioni

1. Il responsabile del procedimento dà notizia della presentazione della domanda di concessione per servitù e dell'avvio del procedimento mediante la pubblicazione di un apposito avviso all'albo pretorio del comune o dei comuni ove devono essere realizzate le opere per quindici giorni consecutivi, per la presentazione di eventuali opposizioni e osservazioni.

2. Nel caso di domande di concessione per l'uso di pertinenze forestali l'avviso è pubblicato all'albo pretorio del comune ove è situata l'area chiesta in concessione per quindici giorni consecutivi e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, per la presentazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione, di osservazioni e di eventuali domande concorrenti.

3. Per le concessioni brevi il responsabile del procedimento può, con motivazione espressa nel provvedimento di concessione, omettere la pubblicazione dell'avviso.

4. Nel caso di concessioni richieste dagli enti locali per la realizzazione di opere di pubblica utilità non si fa luogo alla pubblicazione per la presentazione di domande concorrenti.

Art. 6.

Domande concorrenti

1. Se a seguito della pubblicazione degli avvisi relativi alle domande di concessione per l'uso di pertinenze forestali sono presentate domande concorrenti per l'utilizzo dello stesso bene per analoghe finalità, la struttura competente, fermo restando il diritto di insistenza del concessionario uscente, che deve essere esercitato come previsto all'articolo 14, procede all'aggiudicazione della concessione mediante procedure di evidenza pubblica, ponendo a base di gara il valore del canone come determinato secondo la tabella canoni.

2. L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta più alta.

Art. 7.

Cauzione

1. A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, il richiedente è tenuto alla prestazione, a favore della Regione Piemonte, di una cauzione infruttifera di norma pari a un'annualità del canone.

2. In relazione alla durata della concessione o per particolari utilizzi l'importo della cauzione può essere ridotto della metà oppure può essere aumentato fino a cinque volte l'importo del canone annuale.

3. Salvo quanto di seguito disposto, per le concessioni brevi la cauzione è pari ad un quarto del canone annuale. Per le concessioni brevi inferiori a trenta giorni, non è dovuto il versamento della cauzione.



4. I soggetti pubblici, gli enti territoriali e le loro forme associative sono esonerati dal versamento della cauzione come previsto dalla legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione).

5. Alla scadenza della concessione la cauzione viene restituita su richiesta del concessionario, dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 13.

6. In caso di rinnovo della concessione, la struttura competente può richiedere un'integrazione della cauzione al fine di adeguarla al canone come rideterminato.

7. L'importo della cauzione viene arrotondato all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a quarantanove centesimi o per eccesso se la frazione è uguale o superiore a cinquanta centesimi.

8. La cauzione può essere costituita anche attraverso fidejussione bancaria o assicurativa.

Art. 8.

Disciplinare e provvedimento di concessione

1. Il responsabile del procedimento invita il richiedente a firmare il disciplinare di concessione entro il termine massimo di trenta giorni. Entro lo stesso termine il concessionario provvede al pagamento della cauzione e del primo canone.

2. Quando il richiedente è persona giuridica pubblica o privata il termine massimo può, esclusivamente previa richiesta scritta da parte del richiedente, essere prorogato fino ad un massimo di sessanta giorni.

3. In mancanza della firma del disciplinare di concessione o del pagamento della cauzione o del canone entro il termine indicato nei commi 1 e 2, la domanda di concessione è respinta.

4. Il disciplinare di concessione forma parte integrante del provvedimento di concessione e contiene tutte le prescrizioni alle quali la stessa è subordinata, comprese quelle di carattere tecnico impartite dalle autorità competenti.

5. Nel disciplinare di concessione sono inoltre indicati l'importo del canone annuo, l'importo della cauzione e la durata della concessione.

6. Le concessioni sono subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente atto e delle altre norme vigenti in materia e si intendono sempre accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi e fatta salva la competenza di ogni altro ente o amministrazione e con la facoltà di imporre nuove prescrizioni o condizioni e la riserva di revocare o dichiarare la decadenza dei provvedimenti.

7. Il concessionario ha l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree, dei fabbricati e degli spazi ai quali si riferisce. Ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, interventi di manutenzione, ristrutturazione, il concessionario ha l'obbligo di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalle opere sopra descritte siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione. Il concessionario è inoltre tenuto ad utilizzare l'area in concessione in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

8. L'utilizzo del bene richiesto in concessione ha inizio solo dopo l'approvazione della determina di concessione.

Art. 9.

Durata della concessione

1. La durata della concessione non può essere, di norma, superiore a nove anni e può essere estesa fino a diciannove anni nel caso di concessione rilasciata ad enti pubblici o comunque per l'esercizio di una pubblica funzione o per garantire l'esercizio di un pubblico servizio, ovvero in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente e tenuto conto degli oneri di ripristino o di bonifica del bene.

2. Quando la concessione riguarda la costruzione di nuovi impianti funicolari aerei e terrestri, la durata della concessione è estesa alla vita tecnica dell'impianto stesso, come definita nel paragrafo 3.1 dell'allegato del decreto ministeriale 2 gennaio 1985 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri).

Art. 10.

Cessazione della concessione

1. Sono cause di cessazione della concessione:

- a) la naturale scadenza del termine;
- b) la morte del concessionario qualora non venga richiesto il subentro da parte degli aventi diritto; in tal caso gli eredi ne danno comunicazione alla struttura competente e sono tenuti agli adempimenti previsti per il concessionario al termine della concessione;
- c) la modifica del contesto in caso di eventi naturali.

Art. 11.

Rinuncia

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, presentando istanza alla struttura competente.


2. La rinuncia è autorizzata con provvedimento espresso previo accertamento degli obblighi previsti all'articolo 13 per il concessionario al termine della concessione.

3. In caso di rinuncia è comunque corrisposto il canone relativo all'annualità in corso.

Art. 12.

Revoca e decadenza

1. La struttura competente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento e senza obbligo di indennizzo, la concessione, qualora intervengano ragioni di pubblica utilità.



2. La struttura competente, ferme restando le altre sanzioni previste dalla legge, può altresì dichiarare, previa diffida, la decadenza della concessione nei seguenti casi:

a) violazione delle disposizioni concernenti le modalità di utilizzo delle aree e dei fabbricati concessi (abuso od uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione);

b) violazione degli obblighi previsti nell'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.);

c) mancato pagamento, totale o parziale, del canone alla scadenza prevista;

d) non uso protratto per due anni nel caso di concessione di pertinenze;

e) mancata realizzazione dei manufatti, delle ristrutturazioni, parziali o totali e dei risanamenti conservativi nei tempi e nei modi prescritti dalla concessione;

f) cessione o subconcessione a terzi al di fuori delle clausole previste all'articolo 15.

Art. 13.

Obblighi del concessionario al termine della concessione

1. Qualora non intenda chiedere il rinnovo della concessione, alla sua scadenza il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area o il fabbricato occupati e provvede, salvo quanto disposto di seguito, a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, degli arredi, se di sua proprietà e alla remissione in pristino dell'area se richiesto dal responsabile del procedimento.

2. Nel caso in cui il concessionario abbia apportato migliorie o modifiche, preventivamente autorizzate dal responsabile del procedimento, all'area o al fabbricato concessi, tali interventi, per ragioni di pubblico interesse, sono gratuitamente acquisiti dall'Amministrazione regionale senza compenso alcuno, salvo la facoltà della stessa Amministrazione di richiedere la remissione in pristino dell'area o del fabbricato.

3. Agli stessi obblighi è tenuto il concessionario in caso di cessazione della concessione per rinuncia, revoca o decadenza.

4. Qualora il concessionario non provveda agli obblighi previsti nel presente articolo, l'Amministrazione regionale provvede all'esecuzione d'ufficio ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente.

Art. 14.

Rinnovo

1. La domanda di rinnovo è presentata alla struttura competente almeno centoventi giorni prima della scadenza. Se la domanda è presentata oltre tale termine viene istruita come nuova concessione, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per il periodo intercorrente tra la scadenza e la nuova concessione.

2. In caso di rinnovo di concessione per uso di pertinenze forestali si procede all'aggiudicazione della concessione a seguito di procedure di evidenza pubblica. Nel caso in cui alla procedura concorra il precedente concessionario, questi può vantare il diritto di insistenza a parità di condizioni con il miglior offerente.

3. La domanda di rinnovo di concessione per servitù può essere rinnovata alla sua scadenza, se non vi sono variazioni sostanziali nell'uso della stessa. Nel caso di variazioni sostanziali, anche prima della scadenza deve essere presentata domanda di nuova concessione. Qualora si tratti di rinnovo di concessioni per l'uso di pertinenze forestali, deve essere presentata domanda di nuova concessione.

4. Alla domanda di rinnovo di concessione per servitù è allegata una relazione firmata da un tecnico abilitato, nella quale si attesta che non vi è stata modificazione dello stato dei luoghi e del tipo d'uso e che non sono state apportate variazioni alle eventuali opere già autorizzate. La struttura competente può richiedere le integrazioni documentali ritenute necessarie.

5. Se la domanda di rinnovo è presentata nei termini e il concessionario è in regola con il pagamento dei canoni, la concessione può proseguire anche oltre la scadenza in pendenza delle determinazioni della struttura competente.

6. All'atto del rinnovo della concessione, la struttura competente richiede l'integrazione della cauzione necessaria per l'adeguamento al nuovo canone determinato.

Art. 15.

Subentro e subconcessione

1. La concessione ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri senza l'assenso scritto dell'Amministrazione concedente, pena la revoca della stessa.

2. La sub-concessione può essere disposta esclusivamente previa richiesta scritta e motivata da parte del concessionario titolare del contratto, controfirmata dal sub-concessionario e accettata con atto scritto dall'Amministrazione concedente. Il sub-concessionario è obbligato nei modi e nei termini del primo concessionario.

3. Può essere disposto il subentro di un nuovo concessionario nei seguenti casi:

a) morte del concessionario;

b) alienazione del fondo a servizio del quale è stata rilasciata la concessione per il caso di servitù;

c) cessione d'azienda, di ramo d'azienda o trasferimento dell'attività in relazione alle quali è stata concessa la servitù o l'occupazione per il caso di uso di pertinenze forestali.

4. Salvo il caso di cui al comma 3, lettera a) in cui l'adempimento è posto a carico degli eredi, la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal concessionario e dall'interessato al subentro entro sessanta giorni dall'evento che ne è causa.

5. Il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del primo concessionario.



Art. 16.

Canoni

1. I canoni per le concessioni di cui al presente regolamento sono determinati in base a quanto stabilito nella tabella C) allegata alla l.r. 5/2012.

2. Alle concessioni rilasciate agli enti territoriali e alle loro forme associative viene applicato il canone ricognitorio.

3. Il canone è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a quarantanove centesimi o per eccesso se la frazione è uguale o superiore a cinquanta centesimi.

4. Il canone ricognitorio non è soggetto ad aggiornamento ISTAT.

5. Il canone può essere ridotto fino all'80 per cento nel caso in cui le pertinenze forestali oggetto della concessione siano collocate in zone impervie, disagiate e non raggiungibili da strade carrozzabili oppure quando si tratti di aree concesse per uso pascolivo, non supportate da strutture rurali idonee al fine medesimo.

6. Il canone annuo non può essere inferiore all'importo del canone ricognitorio.

Art. 17.

Aggiornamento canoni

1. La struttura competente provvede con propria determinazione da adottarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno all'aggiornamento dei canoni in base alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI (indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) al netto dei tabacchi, riferito al mese di giugno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente per i valori determinati dalla tabella canoni relativamente alle lettere a), b), c), i).

2. Per i valori determinati dalla tabella canoni relativamente alle lettere d), f), g), h) vengono utilizzati i valori di stima determinati annualmente dalle Commissioni provinciali costituite ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), nell'ambito delle singole regioni agrarie piemontesi, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Qualora i suddetti valori di stima non vengano determinati e pubblicati per l'anno in cui decorre la concessione, ovvero posticipati rispetto al periodo di stima calcolato successivamente all'istanza di concessione, vengono considerati validi quelli riferiti all'anno precedente.

3. Il canone annuo riferito alle concessioni attive è aggiornato annualmente in misura pari alle variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo ad eccezione del canone ricognitorio.

4. Ai fini del calcolo sono considerate le variazioni ISTAT verificatesi nel mese di dicembre antecedente la data di inizio della concessione, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. La struttura competente comunica al concessionario il valore aggiornato del canone annuo.

Art. 18.

Pagamento e riscossione dei canoni

1. I canoni sono dovuti per anno solare e sono versati a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte.

2. Il canone decorre dalla data dell'atto di concessione ed è dovuto anche qualora il concessionario non ne faccia uso in tutto o in parte, salvo il diritto di rinuncia cui consegue la liberazione dal pagamento del canone con decorrenza dall'annualità successiva a quella in cui è stata effettuata la rinuncia.

3. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno e per quelle in scadenza, per le quali non sia stata presentata domanda di rinnovo, nonostante la continua occupazione della pertinenza o della servitù da parte del concessionario uscente, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di utilizzo. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è considerata mese intero.

4. Il versamento di importi di canoni superiori a mille euro riferiti ad un'annualità può essere effettuato, su richiesta del concessionario, in due rate annuali di pari importo.

5. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti, fermo restando quanto previsto dalla disciplina della decadenza di cui all'articolo 12 comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

6. Il controllo delle riscossioni è effettuato dalla struttura competente che provvede a redigere l'elenco degli utilizzatori che non hanno effettuato in tutto o in parte i versamenti richiesti o vi hanno provveduto tardivamente senza la corresponsione degli interessi maturati. La riscossione coattiva è effettuata in conformità alla disciplina vigente in materia di tributi regionali.

Art. 19.

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate in eccesso rispetto a quanto dovuto è effettuato d'ufficio su istanza dell'interessato, redatta in carta libera, entro centoottanta giorni dalla data dell'accertamento o di ricevimento dell'istanza.

2. La struttura competente, accertato il diritto al rimborso, quantifica la somma da liquidare al netto degli interessi previsti per ritardato pagamento, adotta il relativo provvedimento di liquidazione del rimborso e ne dà notizia all'interessato.

3. In caso di rimborso dell'intero versamento, la relativa liquidazione è subordinata alla consegna dell'originale della ricevuta dell'effettuato pagamento.



4. In alternativa a quanto riportato nei commi 1, 2 e 3, la struttura competente può proporre al concessionario la compensazione delle somme indebitamente introitate con i successivi canoni. Tale opzione può realizzarsi esclusivamente previa accettazione da parte del concessionario.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 21 febbraio 2013

COTA

13R00168

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2013, n. 1.

Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 7/I-II del 12 febbraio 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ULTERIORI MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI SULLA COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Art. 1.

Consiglio comunale

1. All'articolo 1 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

“1. Il consiglio comunale nei comuni della provincia di Trento è composto da:

a) 40 componenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure capoluogo di provincia;

b) 32 componenti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

c) 22 componenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

d) 18 componenti nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

e) 15 componenti nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

f) 12 componenti nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunge quello fissato.

1-bis. Il consiglio comunale nei comuni della provincia di Bolzano è composto da:

a) 45 componenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure capoluogo di provincia;

b) 36 componenti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

c) 27 componenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

d) 18 componenti nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

e) 15 componenti nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

f) 12 componenti nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunge quello fissato.”;

b) nel comma 3 dopo le parole: “fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento” sono inserite le parole: “e nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano” e l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 2.

Giunta comunale

1. All'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La giunta comunale si compone del sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a:

a) 7 componenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure capoluogo di provincia;

b) 6 componenti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

c) 5 componenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

d) 4 componenti nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

e) 3 componenti nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

f) 2 componenti nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.”;

b) nel comma 2 le parole “, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere ed assessore” sono soppresse;

c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

“2-ter. Gli assessori, compresi quelli nominati o eletti tra cittadini non facenti parte del consiglio, devono essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere e assessore.”.



Art. 3.

Parità di accesso nella giunta comunale

1. La giunta comunale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in consiglio comunale. La rappresentanza in giunta di entrambi i generi può essere garantita mediante la nomina o l'elezione di un cittadino/una cittadina non facente parte del consiglio, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2-ter della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni, anche se lo statuto comunale non prevede tale facoltà.

2. Qualora venga nominata o eletta una giunta comunale non composta da rappresentanti dei due generi come previsto al comma 1, la giunta provinciale diffida immediatamente il comune ad adeguarsi entro trenta giorni. Scaduto tale termine la giunta provinciale provvede allo scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera a) della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni.

Art. 4.

Eleggibilità alla carica di sindaco

1. Nel comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 1994 la parola: "immediatamente" è soppressa e dopo le parole: "tre volte consecutive" sono aggiunte le parole: "se non sono decorsi almeno trenta mesi dalla cessazione della medesima carica".

Art. 5.

Pari opportunità nelle nomine e designazioni effettuate dagli organi comunali

1. Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati, o di componenti di commissioni, ad eccezione di quelle consiliari, effettuate dagli organi comunali deve essere garantita una adeguata rappresentanza di entrambi i generi, da assicurarsi, eventualmente, nelle successive nomine o designazioni.

2. Il comma 1-bis dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 1993 e successive modificazioni è abrogato.

Art. 6.

Cause di ineleggibilità alla carica di sindaco

1. All'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"d) chi ha il coniuge, ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado che ricoprono nell'Amministrazione del comune il posto di segretario comunale;"

b) il comma 1-bis è abrogato.

Art. 7.

Incompatibilità di cariche

1. All'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Non può ricoprire la carica di sindaco o di assessore chi riveste la carica di presidente, direttore generale o vicedirettore generale di istituti di credito aventi la sede o filiali nel comune.";

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Nei comuni della provincia di Trento non possono ricoprire la carica di sindaco o di assessore i segretari comunali e i segretari delle comunità che svolgono servizio nella medesima provincia. Nei comuni della provincia di Bolzano non possono ricoprire la carica di sindaco o di assessore i segretari comunali e i segretari delle comunità comprensoriali che svolgono servizio nella medesima provincia. La causa di incompatibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa.";

c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

"2-ter. Non può ricoprire la carica di sindaco chi ha il coniuge, ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado che siano concessionari della riscossione dei tributi, tesoriери, appaltatori o concessionari di servizi comunali o in qualunque modo di fidejussori, qualora il valore dell'appalto o della concessione superi nell'anno l'importo lordo di euro 258.228,44.";

d) il comma 3 è abrogato;

e) il comma 3-bis è abrogato;

f) il comma 4 è abrogato;

g) nel comma 5 la parola: "immediatamente" è soppressa e dopo le parole: "carica medesima" sono aggiunte le parole: "se non sono decorsi almeno trenta mesi dalla cessazione della carica".

Art. 8.

Ineleggibilità a consigliere comunale

1. Nella lettera g) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 3 del 1994 le parole "con capitale maggioritario" sono sostituite dalle parole "con capitale superiore al 50 per cento".

Art. 9.

Incompatibilità alla carica di consigliere comunale

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) il medico igienista e il veterinario di distretto dipendenti delle aziende sanitarie locali, limitatamente ai comuni che fanno parte del distretto medesimo. La causa di incompatibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa;"



b) nella lettera d) dopo le parole “in materia tributaria” sono inserite le parole “ovvero di una lite instaurata a seguito di azione popolare” e sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;”.

Art. 10.

Sottoscrizione delle liste di partiti e gruppi rappresentati in Consiglio provinciale o nella Camera dei deputati

1. Nel comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 le parole: “Consiglio provinciale e” sono sostituite dalle parole: “Consiglio provinciale o”.

Art. 11.

Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni nella lettera g) dopo le parole: “oltre al seggio del sindaco, il 60 per cento dei seggi” sono aggiunte le parole: “, con eventuale arrotondamento all'unità superiore”.

Capo II

ULTERIORI MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 12.

Disposizioni in materia di pubblicità della situazione patrimoniale

1. Nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, limitatamente al sindaco e agli assessori, si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 13.

Attribuzioni della giunta comunale

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 1 del 1993 e successive modificazioni è inserito il seguente:

“1-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione superiore a 13.000 abitanti, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 2, lettera m), la giunta delibera la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati.”.

Art. 14.

Consigli circoscrizionali

1. Nel comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale n. 1 del 1993 e successive modificazioni è aggiunto in fine il seguente periodo: “Il consiglio comunale, con deliberazione approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, può attribuire un gettone di presenza per i consiglieri delle circoscrizioni per le sole sedute del consiglio circoscrizionale e una indennità ai presidenti dei consigli circoscrizionali, in misura non superiore al 6 per cento dell'indennità del sindaco per i comuni della provincia di Bolzano e non superiore al 10 per cento dell'indennità del sindaco per i comuni della provincia di Trento, determinata tenuto conto dell'ampiezza del territorio della circoscrizione, della consistenza demografica e delle funzioni attribuite alla circoscrizione.”.

2. L'articolo 20 della legge regionale n. 1 del 1993 e successive modificazioni, nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo, e il decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2010, n. 4/L e successive modificazioni, per le parti relative agli organi delle circoscrizioni e ad eccezione delle norme che prevedono la corresponsione di gettoni di presenza per le sedute delle commissioni, si applicano ai comuni di Bolzano, Trento e Rovereto fino alla data delle prime elezioni per il rinnovo del rispettivo consiglio comunale successive all'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della riduzione delle indennità disposta con la presente legge. Da tale data cessano di avere efficacia tutte le disposizioni statutarie e regolamentari del comune relative all'istituzione, all'organizzazione e al funzionamento delle circoscrizioni, a meno che entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i comuni non confermino con apposito atto consiliare, approvato con le modalità e con le maggioranze stabilite per le modifiche dello statuto, l'istituzione delle circoscrizioni.

Art. 15.

Notifica degli atti

1. L'articolo 24 della legge regionale n. 1 del 1993 è sostituito dal seguente:

“Art. 24

1. La notificazione degli atti del comune o, su richiesta degli interessati aventi diritto, di altri atti, è disciplinata con regolamento comunale.”.

Art. 16.

Scioglimento e sospensione del consiglio comunale

1. Nel comma 1, lettera b), numero 2) dell'articolo 58 della legge regionale n. 1 del 1993 e successive modificazioni le parole: “prodotte entro venti giorni, decorrenti dalla data di presentazione delle prime dimissioni e comunque entro la data in cui è effettuata la convocazione della seduta destinata alla surrogazione del primo dei dimissionari” sono sostituite dalle parole: “prodotte contestualmente ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente”.



Art. 17.

Astensione dalle deliberazioni

1. Al comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni dopo le parole "Le disposizioni" sono aggiunte le parole "sull'obbligo di astensione dalle deliberazioni".

Art. 18.

Disposizioni in materia di indennità di carica

1. All'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 4 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 le parole: "delle sue articolazioni," sono soppresse;

b) nel comma 2 la parola: "circostrizionali," e le parole: "e commissioni" sono soppresse e viene aggiunto in fine il seguente periodo: "I presidenti dei consigli dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli di importo pari a tre volte quello stabilito per i consiglieri comunali.";

c) la lettera h) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

"h) determinazione dell'indennità di carica dei presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, in misura non superiore al 50 per cento di quella prevista per i rispettivi assessori comunali;"

d) la lettera j) del comma 3 è soppressa;

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. È vietato il cumulo di indennità e il cumulo di indennità e gettoni di presenza comunque percepiti per le cariche contemporaneamente rivestite negli enti indicati nel comma 1. Per tali cariche è consentito il cumulo dei soli gettoni di presenza.";

f) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Gli enti indicati nel comma 1 possono determinare la corresponsione di un gettone di presenza per la partecipazione alle commissioni consiliari e alle commissioni previste per legge o regolamento in una misura non superiore al 50 per cento di quella spettante ai componenti dei rispettivi consigli.";

g) il comma 5 è abrogato;

h) il comma 6 è abrogato.

Art. 19.

Riduzione delle indennità di carica degli amministratori degli enti locali della regione

1. Al fine del contenimento della spesa pubblica e della riduzione dei costi della politica negli enti locali della regione, a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge le misure delle indennità di carica stabilite nel D.P.Reg. n. 4/L del 2010 e successive modificazioni e quelle delle indennità per gli enti di cui all'articolo 7 del medesimo D.P.Reg. fissate con deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano sono ridotte del 7 per cento, con eventuale arrotondamento all'unità inferiore.

2. Al presidente ed ai componenti degli organi esecutivi dei consorzi obbligatori di funzione di cui all'articolo 42-bis della legge regionale n. 1 del 1993 e successive modificazioni può essere attribuita dall'assemblea del consorzio un'indennità mensile di carica nella misura non superiore al 30 per cento di quella prevista per il comune avente maggiore popolazione fra quelli appartenenti all'ambito territoriale di competenza del consorzio stesso, con esclusione dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e a condizione che il consorzio abbia piena autonomia di bilancio.

3. L'assemblea del consorzio ridetermina le indennità ai sensi del comma 2 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data vengono corrisposte le indennità precedentemente determinate con la deliberazione dell'assemblea immediatamente successiva all'entrata in vigore del D.P.Reg. n. 4/L del 2010.

4. Le misure delle indennità rideterminate ai sensi del comma 1 sono confermate fino alla data del secondo turno elettorale generale successivo all'entrata in vigore della presente legge, salvo quanto stabilito dall'articolo 14, dall'articolo 18, comma 1, lettera c) e dall'articolo 23, comma 2 per la parte riferita a tale articolo 18, comma 1, lettera c), della presente legge.

Art. 20.

Utilizzo degli strumenti informatici per la convocazione degli organi collegiali e l'invio di documentazione

1. Al fine della riduzione dei costi, la convocazione degli organi collegiali degli enti locali è effettuata di norma con l'utilizzo di strumenti informatici, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dei singoli enti. Gli atti relativi ai punti all'ordine del giorno delle sedute degli organi collegiali sono resi disponibili o accessibili di norma su supporto informatico o mediante accesso ad apposita sezione del sito del comune.

Art. 21.

Disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria dei comuni

1. All'articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 101 le parole: "iscritti nell'albo dei revisori contabili" sono sostituite dalle parole: "iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalle Province ai sensi del comma 101-bis per lo svolgimento delle funzioni di revisore nei comuni rientranti nel rispettivo territorio";



b) dopo il comma 101 è inserito il seguente:

“101-bis. Le Province, al fine dell’esercizio del controllo successivo sulla gestione degli enti locali di cui all’articolo 79, comma 3 dello Statuto speciale di autonomia, organizzano, in collaborazione con il competente Ordine professionale e con le associazioni rappresentative dei revisori, percorsi di formazione e aggiornamento per gli iscritti di cui al comma 101, finalizzati all’acquisizione di specifiche competenze nei settori in cui le Province svolgono funzioni di controllo. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti il competente Ordine professionale e le associazioni rappresentative dei revisori, vengono fissate modalità, frequenza e valutazione di tali percorsi formativi.”;

c) nel comma 102 la cifra “5.000” è sostituita dalla cifra “15.000”;

d) nel comma 103 dopo la parola “rieleggibili” è inserita la parola “continuativamente”;

e) il comma 113 è abrogato.

2. Il possesso dei requisiti formativi previsto dall’articolo 17, comma 101 della legge regionale n. 10 del 1998 e successive modificazioni non è condizione necessaria per la nomina a revisore fino all’effettuazione dei percorsi formativi di cui al comma 101-bis dello stesso articolo 17.

3. La disposizione recata dal comma 1, lettera c) si applica a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla revisione della tabella approvata con decreto del Presidente della Regione 16 luglio 2002, n. 9/L al revisore dei conti dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti viene attribuito un compenso massimo annuo lordo pari ad euro 6.000,00 (seimila/00) e al revisore dei conti dei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 15.000 abitanti viene attribuito un compenso massimo annuo lordo pari ad euro 9.000,00 (novemila/00).

4. Dall’entrata in vigore della presente legge non trovano più applicazione le disposizioni regolamentari del comune incompatibili con la nuova disciplina recata dal comma 1, lettera e). Gli incarichi di revisione attribuiti e regolati sulla base di tali disposizioni regolamentari durano fino alla naturale scadenza, se il tempo residuo dell’incarico non supera il periodo di due anni dall’entrata in vigore della presente legge. Qualora il tempo residuo dell’incarico sia superiore ai due anni, l’incarico cessa automaticamente decorsi due anni dall’entrata in vigore della presente legge.

5. Resta confermata la competenza del consiglio comunale a scegliere ed eleggere i revisori dei conti. Nei comuni della provincia autonoma di Bolzano la composizione del collegio dei revisori deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dai dati dell’ultimo censimento ufficiale della popolazione.

6. Fino alla definitiva attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il requisito d’iscrizione al registro dei revisori legali si intende riferito all’iscrizione nel registro dei revisori contabili.

Capo III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22.

Adeguamento degli statuti comunali

1. I comuni adeguano il proprio statuto alle disposizioni recate dalla presente legge entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della medesima. In caso di mancato adeguamento trovano applicazione le disposizioni previste dall’articolo 60, comma 2 della legge regionale n. 1 del 1993.

Art. 23.

Norme transitorie

1. Le disposizioni relative al numero dei componenti il consiglio comunale, al numero dei componenti la giunta comunale, alla parità di accesso nella giunta comunale, alle cause di ineleggibilità alla carica di sindaco, ai casi di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore, alle cause di incompatibilità a consigliere comunale, alla pubblicità della situazione patrimoniale, alle articolazioni del comune, contenute rispettivamente negli articoli 1, 2, comma 1, lettera a), 3, 6, 7, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), 9, comma 1, lettera a), 12 e 18, comma 1, lettera a), si applicano a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo all’entrata in vigore della presente legge. Fino a tale rinnovo continuano a trovare applicazione le norme modificate dagli articoli indicati nel presente comma nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni contenute nell’articolo 18, comma 1, lettere b), ad eccezione delle commissioni circoscrizionali, c) ed f) si applicano a decorrere dal primo turno elettorale generale successivo all’entrata in vigore della presente legge.

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, in caso di rinnovo degli organi comunali prima dell’entrata in vigore delle modifiche statutarie, il numero degli assessori è determinato con deliberazione del consiglio comunale uscente entro la misura massima prevista dall’articolo 2.

Art. 24.

Testi unici

1. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme in materia di composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali contenute nella presente legge con le norme contenute nelle leggi regionali 6 aprile 1956, n. 5, 19 settembre 1963, n. 28, 14 agosto 1967, n. 15, 13 luglio 1970, n. 11, 10 agosto 1974, n. 6, 12 maggio 1978, n. 7, 18 marzo 1980, n. 3, 6 dicembre 1986, n. 11, 7 luglio 1988, n. 12, 26 febbraio 1990, n. 4, 30 novembre 1994, n. 3, 23 ottobre 1998, n. 10, 22 dicembre 2004, n. 7, 22 febbraio 2008, n. 2 e 17 maggio 2011, n. 4.



2. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme in materia di ordinamento dei comuni contenute nella presente legge con le norme contenute nelle leggi regionali 21 ottobre 1963, n. 29, 31 marzo 1971, n. 6, 7 maggio 1976, n. 4, 30 agosto 1979, n. 4, 18 marzo 1980, n. 3, 20 agosto 1981, n. 7, 28 agosto 1983, n. 10, 16 novembre 1983, n. 16, 14 agosto 1986, n. 4, 4 gennaio 1993, n. 1, 30 novembre 1994, n. 3, 23 ottobre 1998, n. 10, 22 dicembre 2004, n. 7, 6 dicembre 2005, n. 9, 20 marzo 2007, n. 2, 13 marzo 2009, n. 1, 11 dicembre 2009, n. 9, 14 dicembre 2010, n. 4 e 14 dicembre 2011, n. 8.

Art. 25.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. à fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 5 febbraio 2013

PACHER

13R00191

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
11 febbraio 2013, n. 5.

Modifiche al D.P.P. 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 7/I-II del 12 febbraio 2013)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 4 febbraio 2013, n. 188;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il punto 1. dell'allegato 1 al decreto del presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«Direzione generale

Ufficio affari istituzionali:
affari istituzionali;

svolgimento delle operazioni elettorali e referendarie;
tutela dei contrassegni di lista in occasione di elezioni comunali;

supporto alla conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province autonome;

rapporti con la Corte dei conti;

raccolta e pubblicazione degli atti della Giunta provinciale;

risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 3, della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16;

piano triennale di prevenzione della corruzione;

Ufficio organizzazione:

strutture organizzative e procedure;

progetti organizzativi;

reclutamento del personale dirigente;

analisi del fabbisogno di personale e verifica della gestione delle risorse strumentali;

rilevamento fabbisogno di spazio, assegnazione dei locali agli uffici provinciali e relative analisi dei costi;

disciplina della documentazione amministrativa e titolario;

misure organizzative ai fini della smaterializzazione e digitalizzazione;

misure di coordinamento in materia di privacy;

gestione e manutenzione di linee ed apparecchiature di telefonia fissa e mobile;

Controlling;

Economato:

approvvigionamento di materiale di cancelleria; arredamento degli uffici per quanto non rientrante nei compiti degli uffici 11.1., 11.2. e 11.3.;

autorimessa centrale e servizio automobilistico;

tipografia provinciale, servizio postale e centrale telefonica;

servizio di pulizia degli uffici;

servizio di cassa;

Ufficio statistiche (ASTAT):

esercizio delle funzioni previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978 n. 1017, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 6 luglio 1993 n. 290 ed esercizio delle funzioni previste dall'art. 9 della legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12.

Ripartizione presidenza

Ufficio affari del gabinetto:


rapporti con le autorità statali nelle questioni sostanziali riguardanti l'autonomia e la politica provinciale;

reclami avverso la violazione del diritto all'uso della madrelingua nei rapporti con gli uffici della pubblica amministrazione;

organizzazione degli esami di bi- e trilinguismo;

tutela a livello europeo dei gruppi etnici;

cooperazione allo sviluppo;



cooperazione transfrontaliera nonché il gruppo europeo di cooperazione territoriale "Euregio Tirolo-Alto Adige, Trentino";

organizzazioni non profit e tenuta dei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato nonché delle organizzazioni di promozione sociale;

Fondo speciale per il volontariato;

tenuta del registro delle persone giuridiche di diritto privato;

servizi volontari;

cooperazione allo sviluppo e relazioni estere;

tutela dei consumatori;

assistenza in favore degli emigrati e dei transfrontalieri;

uso dello stemma della Provincia, cerimoniale;

adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza ed igiene, incluso l'impiego delle forze di polizia;

pubbliche relazioni;

Ufficio di Roma:

trasmissione di informazioni tra gli uffici provinciali e gli uffici statali centrali;

supporto agli enti pubblici ed ai cittadini nell'espletamento di incombenze burocratiche presso uffici pubblici a Roma;

preparazione di incontri con membri degli organi legislativi e governativi.

Ripartizione Avvocatura della Provincia

Ufficio contratti:

redazione e stipulazione dei contratti di compravendita e permuta di beni immobili, di costituzione di diritti reali e stipula di ogni altro contratto soggetto a registrazione fiscale;

tenuta del repertorio degli atti soggetti a registrazione fiscale e della raccolta di contratti;

richieste di intavolazione e voltura catastale di atti contrattuali stipulati nell'interesse dell'Amministrazione provinciale;

verifica di norme di gara e di schemi tipo di contratti di affidamento per lavori, beni e servizi;

consulenza e contenzioso per i procedimenti di gara ed affari contrattuali, nell'interesse della Provincia, delle aziende e degli enti provinciali e relativi organi, degli amministratori e del personale;

partecipazione ai procedimenti di gara della Provincia, delle aziende e degli enti provinciali, a richiesta della stazione appaltante;

Ufficio questioni linguistiche:

revisione linguistica e traduzione di norme giuridiche della Provincia nonché di testi dell'amministrazione provinciale destinati alla generalità dei cittadini;

consulenza linguistica;

raccolta e gestione della terminologia specifica dei settori di competenza dell'amministrazione provinciale;

Ufficio legale:

tutela legale dei diritti e degli interessi della Provincia, delle aziende e degli enti provinciali e relativi organi, degli amministratori e del personale per quanto non attribuita agli uffici 3.1 e 3.4;

consulenza giuridico-amministrativa;

pareri sugli atti di transazione e sull'abbandono dei giudizi;

promulgazione delle leggi ed emanazione dei regolamenti provinciali, nonché pubblicazione degli stessi nel Bollettino Ufficiale;

rimborso delle spese giudiziali, legali e peritali;

liquidazione delle parcelle ai difensori e consulenti esterni;

Ufficio affari legali del territorio:

tutela legale dei diritti e degli interessi della Provincia, delle aziende e degli enti provinciali e relativi organi, degli amministratori e del personale nei settori agricoltura e foreste, urbanistica, tutela del paesaggio e dell'ambiente;

consulenza giuridico-amministrativa nel settore;

pareri sugli atti di transazione e sull'abbandono dei giudizi;

rimborso delle spese giudiziali, legali e peritali;

liquidazione delle parcelle ai difensori e consulenti esterni.

Ripartizione Europa

Ufficio per l'integrazione europea:

coordinamento degli interventi previsti dai fondi strutturali comunitari;

predisposizione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi generali (in particolare Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale FESR; INTERREG, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC; armonizzazione degli stessi con programmi speciali;

notificazione dei provvedimenti in materia di aiuti di stato ed altri atti all'Unione Europea;

collaborazione con le autorità regionali per la predisposizione e l'attuazione dei programmi e delle iniziative UE;

servizi di informazione sull'Unione europea (Europe-Direct);

assistenza e consulenza nel recepimento e nell'interpretazione del diritto europeo;


Ufficio di Bruxelles:

trasmissione di informazioni tra gli uffici provinciali e gli uffici dell'Unione europea;

supporto agli enti pubblici ed ai cittadini nell'espletamento di incombenze amministrative presso gli uffici suddetti;

preparazione di incontri con autorità dell'Unione europea;

rapporti dell'amministrazione provinciale con gli organi dell'Unione europea;



Comitato delle Regioni;

Ufficio organismo pagatore provinciale:

coordinamento in posizione di autonomia funzionale delle funzioni di organismo pagatore riconosciuto ai sensi della normativa per i fondi europei FEASR e FEAGA;

coordinamento dei controlli delle domande relative ai fondi europei FEASR e FEAGA tramite esecuzione diretta degli stessi o con delega a soggetti esterni;

autorizzazione al pagamento delle domande relative ai fondi FEASR e FEAGA e degli interventi ad esse collegati;

predisposizione della documentazione per la Commissione europea e per gli altri Enti relativi ai fondi gestiti;

autorità di certificazione per i programmi operativi 2007-2013 "Competitività Regionale ed Occupazione" e "Cooperazione territoriale europea Italia-Austria";

Ufficio FSE:

programma operativo provinciale per il Fondo sociale europeo: elaborazione, attuazione, gestione e coordinamento finanziario;

accreditamento degli enti formativi e di orientamento;

controlli amministrativi;

monitoraggio per i ministeri e per la Commissione europea;

rapporto annuale per la Commissione europea.».

2. Presso il punto 24.2. (Ufficio anziani e distretti sociali) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lineetta:

«Contributi ai sensi del comma 8 dell'art. 22 della legge provinciale 18 agosto 1988».

3. La denominazione del punto 35. dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituita:

«35. Artigianato, industria, commercio e turismo».

4. Dopo il punto 35.3. dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è aggiunto il seguente punto 35.4.:

«35.4. Ufficio turismo e alpinismo:

turismo, esercizi pubblici, ristori di campagna;

mestieri turistici, agenzie di viaggio;

guide alpine e di sci, maestri da sci;

piste da sci, rifugi alpini;

provvidenze per gli esercizi pubblici, gli esercizi di affittacamere e di case per ferie, per i rifugi alpini, per le organizzazioni turistiche, e per le manifestazioni turistiche;

funzioni di polizia amministrativa».

5. I punti 2., 3., 8., 36. e 39. dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, sono soppressi.

6. Dopo il comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Le aree funzionali di cui all'articolo dell'art. 3, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni sono di norma costituite, anche per esigenze di carattere temporaneo, con decreto del Presidente della Provincia, sentita la commissione di cui all'art. 1-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni; nel decreto sono specificate le competenze delle aree e, nel rispetto delle apposite direttive, il trattamento economico spettante al responsabile dell'area funzionale stessa.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 11 febbraio 2013

DURNWALDER

13R00150

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
9 gennaio 2013, n. 1/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 dicembre 2006, n. 61 (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 «Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche».

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana n. 2 del 16 gennaio 2013)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

E M A N A

il seguente regolamento:


(Omissis);

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del D.P.G.R. n. 61/2006

1. Il comma 1 dell'art. 2 del D.P.G.R. n. 61/2006 è sostituito dal seguente:

«La viabilità che costituisce la Rete escursionistica toscana (RET), come definita dall'art. 3 della legge regionale n. 17/1998, è individuata attraverso specifici segnali. La viabilità è segnalata sul terreno e riportata fedelmente sulla cartografia escursionistica della Regione Toscana (Carta regionale tecnica al 10000) e sul sistema georeferenziato della Regione Toscana.».



2. Al comma 2 dell'art. 2 del D.P.G.R. n. 61/2006 la parola «itinerario» è sostituito con la parola «viabilità».

3. Al comma 2 dell'art. 2 del D.P.G.R. n. 61/2006 dopo la parola «numero» è inserita la parola «e/o logo».

4. Nel comma 3 dell'art. 2 del D.P.G.R. n. 61/2006 le parole «comunità montane» sono sostituite con le parole: «unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi delle leggi regionali 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle comunità montane) e la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)».

5. Al comma 4 dell'art. 2 del D.P.G.R. n. 61/2006 le parole «Per gli itinerari ricadenti» sono sostituite dalle parole «Per la viabilità ricadente».

6. Al comma 5 dell'art. 2 del D.P.G.R. n. 61/2006 alla lettera a) le parole «gli itinerari che compongono» sono sostituite dalle parole «la viabilità che compone».

7. Al comma 5 dell'art. 2 del D.P.G.R. n. 61/2006 alla lettera b) le parole «è localizzato l'itinerario» sono sostituite dalle parole «si sviluppa la RET».

8. Al comma 7 dell'art. 2 del D.P.G.R. n. 61/2006 le parole «dell'itinerario» sono sostituite dalle parole «della viabilità della RET».

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 del D.P.G.R. n. 61/2006

1. Il comma 1 dell'art. 3 del D.P.G.R. n. 61/2006 è sostituito dal seguente:

«1. Le province e gli enti parco predispongono, sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Toscana con la prima costituzione del catasto e sentiti i comuni e le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi delle leggi regionali 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle comunità montane) e la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) interessati, il progetto esecutivo per l'installazione della segnaletica sulla viabilità assegnata alla propria competenza dagli atti di costituzione del catasto di cui all'art. 4 della legge regionale n. 17/1998.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 del D.P.G.R. n. 61/2006 è inserito il seguente:

«1-bis. Le caratteristiche tecniche ed i prototipi della segnaletica sono approvati con atto del dirigente della struttura regionale competente.».

3. Al comma 4 dell'art. 3 del D.P.G.R. n. 61/2006 dopo le parole «Club alpino italiano (CAI),» sono inserite le seguenti parole «con le guide ambientali, con le guide alpine».

Art. 3.

Inserimento dell'art. 3-bis nel D.P.G.R. n. 61/2006

1. Dopo l'art. 3 del D.P.G.R. n. 61/2006 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Segnaletica tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione). — 1. La viabilità e le informazioni ad esse correlate, di cui art. 2, comma 1 sono segnalati anche tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione sul portale di riferimento del turismo della Regione Toscana o su altro sito individuato con provvedimento della competente struttura della giunta regionale.

2. La segnaletica di cui al comma 1 è elaborata sulla base dei dati contenuti nella banca dati cartografia del sistema regionale con metodologie di cooperazione applicativa.

3. Le province e gli enti parco aggiornano le informazioni veicolabili in formato digitale mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione previste, ad ogni variazione inerente la viabilità RET.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 4 del D.P.G.R. n. 61/2006

1. Al comma 1 dell'art. 4 del D.P.G.R. n. 61/2006 le parole «nuovi itinerari» sono sostituite dalle parole «nuova viabilità».

2. Al comma 2 dell'art. 4 del D.P.G.R. n. 61/2006 dopo la parola «Le province» vengono inserite «e gli enti parco».

Art. 5.

Modifiche all'art. 5 del D.P.G.R. n. 61/2006

1. Al comma 1 dell'art. 5 del D.P.G.R. n. 61/2006, dopo le parole «trasmettono» sono inserite le seguenti: «con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione della Regione.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 6 del D.P.G.R. n. 61/2006

1. L'art. 6 del D.P.G.R. n. 61/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Catasto della RET). — 1. Il catasto della RET, di cui all'art. 4 della legge regionale n. 17/1998, comprende le seguenti informazioni:

- a) zona di appartenenza della viabilità;
- b) numero della viabilità e sua eventuale denominazione;
- c) comuni interessati allo sviluppo territoriale della viabilità;
- d) riferimenti cartografici relativi alle tavole della cartografia dell'Istituto geografico militare (IGM) al 25000 e riferimenti sul sistema georeferenziato e cartografico della Regione Toscana;
- e) località d'inizio e termine e località che si trovano lungo la RET, nonché tutti gli snodi e relative quote;
- f) indicazione delle emergenze storiche, architettoniche, archeologiche e naturalistiche presenti;
- g) tempi di percorrenza in entrambi i sensi di marcia;
- h) difficoltà in base alla classificazione CAI;
- i) eventuale particolare destinazione della viabilità;
- j) possibilità di percorrere la viabilità interamente o parzialmente anche a cavallo o in mountain bike;
- k) eventuali aree attrezzate per la sosta, punti tappa, rifugi o strutture ricettive, punti di ristoro e centri di accoglienza, informazione e documentazione lungo la viabilità;



- l) presenza di sorgenti o fontane di acqua potabile;
- m) indicazione della tipologia prevalente di ambiente su cui si sviluppa la viabilità;
- n) specifica relativa allo sviluppo della viabilità sul fondo valle, sul crinale, sulla mezza costa, sulla pendice o in pianura;
- o) condizioni di percorribilità e stato della segnaletica, da aggiornare ogni volta che si procede alla manutenzione della viabilità;
- p) esposizione prevalente della viabilità;
- q) interesse prevalente della viabilità (turistico, storico, naturalistico e tematico).
2. Il catasto contiene altresì notizie relative:
- a) all'attraversamento di terreni su fondo pubblico o privato;
- b) alla percorrenza di strade statali, regionali, provinciali, comunali e vicinali;
- c) alla tipologia del fondo diversificato in: sterrato, roccia, naturale e artificiale;
- d) al soggetto preposto alla manutenzione della viabilità.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 7 del D.P.G.R. n. 61/2006

1. Al comma 1 dell'art. 7 del D.P.G.R. n. 61/2006 dopo le parole «di realizzazione» sono aggiunte le seguenti: «e manutenzione».
2. Al comma 2 dell'art. 7 del D.P.G.R. n. 61/2006 dopo le parole «alle province» sono aggiunte «e ai parchi».
3. Al comma 2 dell'art. 7 del D.P.G.R. n. 61/2006 le parole «nuovi itinerari» sono sostituite con le parole «nuove viabilità».
4. Il comma 3 dell'art. 7 del D.P.G.R. n. 61/2006 è sostituito dal seguente:
- «3. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della giunta regionale e ed è composto da:
- a) tre funzionari regionali esperti, uno in materia turistica, uno in materia ambientale e uno in materia urbanistico-territoriale;
- b) un tecnico designato dal Consiglio delle autonomie locali in rappresentanza della province;
- c) un tecnico designato dal CAI;
- d) un tecnico designato da Federparchi;
- e) una guida ambientale designata dalle associazioni di guide ambientali maggiormente rappresentative nel settore;

- f) un esercente la professione di guida alpina designato dal Collegio regionale guide alpine Toscana;
- g) un rappresentante designato d'intesa dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e operanti sul territorio regionale.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 8 del D.P.G.R. n. 61/2006

1. L'art. 8 del D.P.G.R. n. 61/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Centro di accoglienza informazione e documentazione della RET*). — 1. Il centro di accoglienza informazione e documentazione della RET è la struttura destinata ad ospitare le funzioni di accoglienza e informazione degli escursionisti.

2. Il centro è ubicato presso strutture messe a disposizione dagli enti locali o dai parchi nel cui territorio è localizzato un itinerario. Il centro mette a disposizione dell'utenza materiale didattico riferito alle caratteristiche ambientali, naturalistiche e storiche del territorio di riferimento e l'elenco delle guide ambientali e delle guide alpine abilitate.».

Art. 9.

Norma transitoria

1. Le province e gli enti parco provvedono ad implementare ed aggiornare la segnaletica in modalità ICT di cui al comma 1 dell'art. 3-bis del D.P.G.R. n. 61/2006 entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 9 gennaio 2013

ROSSI

(Omissis).

13R00170



LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2013, n. 2.

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia e di tirocini.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 30 gennaio 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis);

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 32/2002

1. L'art. 3 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Finalità degli interventi educativi per la prima infanzia*). — 1. La Regione individua nei servizi educativi per la prima infanzia i contesti finalizzati alla realizzazione di un sistema di opportunità educative che, in collaborazione con le famiglie, concorrono allo sviluppo armonico e integrale delle potenzialità e competenze delle bambine e dei bambini nei primi tre anni di vita.

2. Le finalità individuate al comma 1, vengono realizzate mediante:

a) interventi volti al rispetto della libertà e della dignità personale delle bambine e dei bambini, valorizzando le differenze di religione, etnia, genere, cultura familiare e capacità individuali, nell'ottica dell'integrazione e della garanzia di un'effettiva uguaglianza di opportunità;

b) una efficace collaborazione con i servizi sociali, sanitari e con altri soggetti che si interessano della realtà infantile, per la tutela della salute e la prevenzione di possibili forme di disagio fisico, psicologico e sociale;

c) la continuità verticale, tra servizi educativi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia, e orizzontale, tra servizi educativi e famiglie.

3. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione del sistema regionale dei servizi educativi per l'infanzia attraverso:

a) la costituzione e lo sviluppo di livelli integrati di direzione e coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, tale da garantire un rapporto continuo con le comunità locali e con la complessiva rete territoriale dei servizi scolastici e sociosanitari, nonché la realizzazione di processi qualificati di formazione degli operatori e aggiornamento dei progetti;

b) l'interazione e l'integrazione fra offerta pubblica e privata nella gestione dei servizi;

c) lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nella prospettiva della continuità verticale con la scuola dell'infanzia.»

Art. 2.

Inserimento dell'art. 3 bis nella legge regionale n. 32/2002

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 32/2002 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (*Sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia*). — 1. Il sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai comuni e dai soggetti pubblici e privati che istituiscono e gestiscono tali servizi.

2. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative in materia di servizi educativi per la prima infanzia. Nel rispetto degli standard previsti nel regolamento di cui all'art. 4-bis:

a) gestiscono i servizi educativi;

b) autorizzano soggetti pubblici e privati ad istituire e gestire servizi educativi e concedono l'accreditamento.

3. I comuni programmano lo sviluppo del sistema dei servizi operanti sul proprio territorio e ne garantiscono la governance, in particolare:

a) elaborano e realizzano interventi per la qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, garantendo per i servizi a gestione diretta i requisiti per l'accreditamento disciplinati dal regolamento di cui all'art. 4-bis;

b) promuovono lo sviluppo di un sistema integrato pubblico-privato;

c) vigilano sulla funzionalità del sistema.

4. I soggetti pubblici diversi dai comuni e i soggetti privati contribuiscono allo sviluppo e alla qualificazione del sistema dei servizi educativi attraverso la progettazione e la realizzazione di servizi di propria titolarità.

I soggetti privati contribuiscono anche attraverso la gestione di parte del sistema pubblico dell'offerta.

5. Le conferenze zonali per l'istruzione di cui all'art. 6-ter, svolgono un ruolo di coordinamento a livello territoriale all'interno del sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia. A tal fine:

a) favoriscono la costituzione di organismi di direzione e coordinamento pedagogico unitario dei servizi;



b) individuano principi omogenei per l'adozione dei regolamenti comunali, al fine di garantire la massima uniformità possibile agli interventi attuati sul territorio.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 32/2002

1. L'art. 4 della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Tipologie dei servizi educativi per la prima infanzia*). — 1. I servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati costituiscono un sistema integrato, finalizzato a garantire una pluralità di offerte, capaci di promuovere e diffondere un'aggiornata cultura dell'infanzia, attenta e consapevole, anche attraverso il coinvolgimento della comunità locale. Il sistema integrato è costituito dal nido d'infanzia e dai servizi integrativi.

2. Il nido d'infanzia è un servizio educativo rivolto a bambine e bambini da tre mesi a tre anni di età che, in stretto raccordo con la famiglia, promuove lo sviluppo psico-fisico, affettivo, sociale e cognitivo di bambine e bambini, attraverso:

a) la socializzazione e l'educazione;

b) l'affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali;

c) il sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.

3. I servizi integrativi per la prima infanzia sono:

a) spazio gioco: servizio educativo dove bambine e bambini sono accolti al mattino o al pomeriggio, in modo da consentire una frequenza diversificata in rapporto alle esigenze dell'utenza e nel quale non viene erogato il servizio di mensa e di riposo pomeridiano;

b) centro per bambini e famiglie: servizio dove si accolgono le bambine e i bambini insieme ai loro genitori o ad altri adulti accompagnatori e nel quale le attività vengono stabilmente offerte in luoghi che hanno sede definita e con continuità nel tempo;

c) servizio educativo in contesto domiciliare: servizio educativo per piccoli gruppi di bambine e bambini, realizzato con personale educativo qualificato.

4. Il nido d'infanzia e i servizi integrativi per la prima infanzia, di cui al comma 3, lettere a) e b), possono essere realizzati da uno o più soggetti pubblici o privati per accogliere prioritariamente i figli dei lavoratori dipendenti.

5. I servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati, attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità non fanno parte del sistema integrato per la prima infanzia.».

Art. 4.

Inserimento dell'art. 4-bis nella legge regionale n. 32/2002

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 32/2002 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (*Regolamento regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia*). — 1. Con regolamento regionale sono definite le disposizioni attuative e organizzative del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, in particolare:

a) gli standard strutturali, le caratteristiche pedagogico-educative e le modalità di funzionamento dei servizi;

b) ulteriori requisiti per i nidi d'infanzia integrati con la scuola dell'infanzia, volti a promuovere la continuità verticale di cui all'art. 3, comma 3, lettera c);

c) i requisiti e le procedure per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi;

d) i requisiti e le procedure per il riconoscimento dell'accREDITAMENTO;

e) le modalità di controllo e vigilanza sui servizi, le procedure di sospensione e revoca dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accREDITAMENTO;

f) le modalità di svolgimento delle attività di coordinamento territoriale, di cui all'art. 3-bis, comma 5.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 17-ter della legge regionale n. 32/2002

1. Il comma 8 dell'art. 17-ter della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«8. La durata massima del tirocinio è di ventiquattro mesi, proroghe comprese, se i destinatari sono i soggetti disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). La durata massima del tirocinio è di dodici mesi, proroghe comprese, se i destinatari sono:

a) i soggetti svantaggiati, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);

b) le persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento previsti dall'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone), e dall'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).».



c) i richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di «rifugiato» o di «protezione sussidiaria» di cui all'art. 2, lettere e) e g), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato);

d) i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998 e all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo n. 25/2008;

e) i profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi).».

Art. 6.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 32/2002

1. La lettera d-*quater*) del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 32/2002 è sostituita dalla seguente:

«d-*quater*) interviene finanziariamente al fine di incentivare l'inserimento lavorativo presso il medesimo soggetto ospitante delle persone che hanno concluso il periodo di tirocinio mediante l'assunzione con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a due anni.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 32/2002

1. La lettera e) del comma 4-*bis* dell'art. 32 della legge regionale n. 32/2002 è sostituita dalla seguente:

«e) il numero massimo dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti, fermo restando che i tirocini attivati nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-*ter*, comma 8, non sono computati a tal fine;».

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. Il regolamento di cui all'art. 4 è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni di cui all'art. 3, si applicano a partire dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 4.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 23 gennaio 2013

ROSSI

(Omissis).

13R00196

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2012, n. 87/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo «LR 23 marzo 2000, n. 42»).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 9 gennaio 2013)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 12 del d.p.g.r. 18/R/2001

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 12 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo «legge regionale 23 marzo 2000, n. 42») è sostituita dalla seguente:

«b) almeno un locale bagno ogni otto posti letto o frazione salvo quanto previsto al comma 1-*bis* per gli alberghi di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione edilizia;».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 12 della d.p.g.r. 18/R/2001 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Gli alberghi di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 79, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 1/2005 devono avere:

a) almeno un locale bagno ogni otto posti letto o frazione con minimo di uno per ogni piano;

b) servizi igienici destinati ai locali e aree comuni con gabinetto distinto per sesso e con chiamata di emergenza.».

Art. 2.

Sostituzione dell'allegato C del d.p.g.r. 18/R/2001

1. L'allegato C del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R è sostituito dal seguente:



“Allegato C del d.p.g.r. 18/R/2001

Requisiti obbligatori per la classificazione degli alberghi

1 PRESTAZIONI						
LIVELLI DI CLASSIFICA						
	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	1 stella	2 stella	3 stella	4 stella	5 stella
1.1	Numero di ore giornaliere in cui sono assicurati i servizi di ricevimento e di portineria - informazioni, a cura di personale addetto ¹	12	12	16	24	24
1.2	Servizio di notte: addetto disponibile a chiamata	*	*	*		
1.3	Servizio centralizzato di custodia valori, assicurato a cura del gestore mediante cassaforte dell'esercizio	*	*	*	*	*
1.4	Numero di ore giornaliere in cui è assicurato il trasporto interno dei bagagli a mezzo di carrello. Il carrello è a disposizione della clientela che potrà utilizzarlo senza ausilio del personale	12	12	16		
1.5	Numero di ore giornaliere in cui è assicurato il trasporto interno dei bagagli a cura del personale addetto				16	24
1.6 Servizio di prima colazione						
	1.6.1 - In sala apposita o destinata anche alla ristorazione			*	*	*
	1.6.2 - In sale comuni destinate anche ad altri usi		*			
	1.6.3 - Servizio reso nelle camere a richiesta del cliente				*	*
1.7 Servizio Bar						
	1.7.1 - Numero di ore giornaliere in cui è assicurato il servizio bar nei locali ad uso comune da parte di personale addetto				12	16

¹ Per “personale addetto” deve intendersi persona (titolare, dipendente, coadiutore) assegnata allo specifico servizio in via prevalente.




	1.7.2 - Numero di ore giornaliere in cui è assicurato il servizio bar nei locali ad uso comune			12		
	1.7.3 - Punto di ristoro, anche con distributore automatico, nei locali ad uso comune	*	*			
	1.7.4 - Numero di ore giornaliere in cui è assicurato il servizio bar nelle camere o unità abitative			12	16	16
1.8	Identificativi del personale					
	1.8.1 - Targhetta identificativa del personale addetto	*	*	*	*	*
	1.8.2 - Divise del personale addetto al ricevimento e al ristorante			*	*	*
1.9	Numero di lingue estere correntemente parlate dal personale addetto ai servizi di portineria e di ricevimento ²	1	1	1	2	3
1.10 Cambio biancheria da bagno ³						
	1.10.1 - Cambio quotidiano			*	*	*
	1.10.2 - Cambio a giorni alterni	*	*			
1.11 <u>Cambio biancheria da letto</u> ⁴						
	1.11.1 - Cambio quotidiano				*	*
	1.11.2 - Cambio a giorni alterni		*	*		
	1.11.3 - Cambio ogni 3 giorni	*				
1.12 Servizio di lavanderia e stireria della biancheria per i clienti						
	1.12.1 - Con riconsegna nell'arco della giornata se consegnata entro le ore 9 antimeridiane					*
	1.12.2 - Con riconsegna entro le 24 ore				*	

² E' richiesta una conoscenza professionale della lingua non necessariamente documentata con titolo di studio. Negli alberghi a 4 e 5 stelle si richiede la conoscenza delle lingue estere distribuite fra tutto il personale addetto, con un minimo di due lingue estere conosciute da ciascuno.

³ Per "biancheria da bagno" si intendono gli asciugamani, i tappeti e le salviette. Il cambio della biancheria è effettuato con la frequenza indicata, salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente. Esso deve invece essere effettuato, senza eccezioni, ad ogni cambio di cliente indipendentemente dal periodo di permanenza.

⁴ Per "biancheria da letto" si intendono le lenzuola e le federe. Il cambio della biancheria è effettuato con la frequenza indicata, salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente. Esso deve invece essere effettuato, senza eccezioni, ad ogni cambio di cliente indipendentemente dal periodo di permanenza.



1.13 Pulizia nelle camere o unità abitative						
	1.13.1 - Una volta a giorno	*	*	*		
	1.13.2 - Una volta al giorno con riassetto pomeridiano				*5	*
1.14 Servizi di parcheggio						
	1.14.1 - Servizio di parcheggio e autorimessa per veicoli della clientela, assicurato 24/24 ore a cura del personale addetto, in garage dell'esercizio o in garage esterno					*
	1.14.2 - Posto auto per almeno il 50% delle camere/unità abitative, reperibile anche con convenzione ⁶			*	*	
2 - DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE DELLA STRUTTURA						
LIVELLI DI CLASSIFICA						
	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	1 stella	2 stella	3 stella	4 stella	5 stella
2.1	Locale bagno comune completo (dotato di lavabo, vaso all'inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet o specifica soluzione equivalente ove sussistano oggettivi impedimenti connessi con le caratteristiche strutturali, specchio con presa di corrente, acqua calda e fredda, chiamata d'allarme) ⁷					
	2.1.1 - Uno ogni 6 posti letto non serviti da locale bagno privato		*			
	2.1.2 - Uno ogni 8 posti letto non serviti da locale bagno privato	*				
2.2	Riscaldamento in tutto l'esercizio ⁸	*	*	*	*	*
2.3	Impianto di aria condizionata in tutte le aree comuni e nelle camere/unità abitative ⁹				*	*
2.4	Ascensori ad uso della clientela (vedi nota 10)		*	*	*	*


⁵ Per gli esercizi a 4 stelle il servizio sarà erogato su richiesta del cliente.

⁶ Per gli esercizi esistenti l'obbligo sussiste se tecnicamente realizzabile o se nella zona adiacente (200 ml) ci sia buona disponibilità di posti auto da reperire con convenzione.

⁷ In ogni struttura va comunque assicurato almeno un locale bagno comune (anche se non completo di vasca o doccia, sempre che ciascuna camera ne sia servita).

⁸ L'obbligo di riscaldamento non sussiste per gli esercizi alberghieri a 1, 2 o 3 stelle il cui periodo di apertura sia compreso solo tra il 1° maggio e il 30 settembre (fatta eccezione per gli alberghi a 4 o 5 stelle per i quali l'obbligo sussiste sempre).

⁹ L'obbligo dell'aria condizionata non sussiste per gli alberghi ubicati sopra 500 m di altitudine.



2.5	Ascensori di servizio o montacarichi ¹⁰				*	*
2.6	Servizi di connessione					
	2.6.1- Televisione ad uso comune	*	*	*	*	*
	2.6.2 - Postazione ad uso comune dotata di PC con collegamento internet				*	*
	2.6.3 - Area comune con dotazione di accesso wi.fi ¹¹			*	*	*
2.7	Almeno una linea telefonica con apparecchio per uso comune	*	*	*	*	*
2.8	Servizio telefax			*	*	*
2.9	Locali comuni di ricevimento e soggiorno a servizio della clientela ¹²					
	2.9.1 - Almeno un locale, che può coincidere con la sala ristorante o il bar	*				
	2.9.2 - Uno o più locali (esclusa eventuale sala ristorante e il bar se accessibili anche ai non alloggiati) di superficie complessiva non inferiore a mq. 4 per ognuna delle prime 10 camere o unità abitative, mq 1 per ognuna delle ulteriori camere o unità abitative fino alla ventesima, mq. 0.5 per ogni camera oltre la ventesima		*			
	2.9.3 - Incremento minimo (espresso in percentuale) delle misure di cui al codice 2.9.2			10%	20%	30%
	2.9.4 - Incremento minimo (espresso in percentuale) delle misure di cui al codice 2.9.2 per gli esercizi di nuova realizzazione		10%	20%	30%	40%
	2.9.5 - Percentuale superficie minima della zona di ricevimento rispetto alle misure di cui al codice 2.9.3 (con il minimo di mq 25) ¹³				20%	20%
2.10	Bar					
	2.10.1 - Banco bar posto in locale appositamente attrezzato ¹⁴				*	*
	2.10.2 - Banco bar posto in locale comune ¹⁵			*		

¹⁰ Per gli immobili esistenti, l'obbligo degli ascensori e del montacarichi sussiste se tecnicamente e/o amministrativamente realizzabile. Per gli alberghi a 2 o 3 stelle situati in immobili esistenti l'obbligo sussiste solo per quelli con locali oltre i primi due piani (escluso il pianterreno).


¹¹ Requisito obbligatorio ove vi sia la presenza di banda larga certificata.

¹² Gli obblighi di cui al presente codice e relativi sottocodici non si applicano agli esercizi alberghieri ubicati in immobili sottoposti ai vincoli previsti dal D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490 e successive modificazioni.

¹³ Per gli immobili esistenti l'obbligo sussiste se tecnicamente e/o amministrativamente realizzabile.

¹⁴ Il banco bar si caratterizza per la presenza di dotazioni quali la macchina da caffè, il lavello, il frigo, l'acqua corrente.

¹⁵ Servizio assicurato 12 ore su 24.




2.11 Ristorante						
2.11.1	Posto in locale separato e distinto dagli altri locali comuni, utilizzabile anche come sala colazione					*
2.12 Sale separate						
	2.12.1 - Sala separata per soggiorno e svago				*	*
	2.12.2 - Sala separata per riunioni					*

3- DOTAZIONI E ATTREZZATURE DELLE CAMERE E DELLE UNITA' ABITATIVE						
LIVELLI DI CLASSIFICA						
	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	1 stella	2 stella	3 stella	4 stella	5 stella
3.1	Percentuale minima delle camere o unità abitative dotate di locale-bagno privato completo (dotato di lavabo, vaso all'inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet o specifica soluzione equivalente ove sussistano oggettivi impedimenti connessi con le caratteristiche strutturali, specchio con presa di corrente, acqua calda e fredda, campanello di chiamata)	40% ¹⁶	60%	100%	100%	100%
3.2	Percentuale delle camere in cui il riscaldamento dell'ambiente è regolabile dal cliente				100%	100%
3.3	Percentuale delle camere o unità abitative in cui l'aria condizionata è regolabile dal cliente				100%	100%
3.4 Arredi e forniture delle camere ¹⁷						
	3.4.1 - Arredamento di base costituito da letto con relativo comodino con punto luce, una sedia o poltrona per ciascun posto letto, illuminazione normale (a parete o a soffitto), tavolino con punto luce, un armadio, uno specchio, un cestino per rifiuti. Il tavolino e/o i comodini possono essere sostituiti da soluzioni funzionalmente equivalenti.	*	*	*	*	*
	3.4.2 - Sgabello per bagagli		*	*	*	*

¹⁶ Tale requisito è obbligatorio per le strutture di nuova costruzione.

¹⁷ Le prescrizioni contenute nel codice 3.4 valgono anche per le camere ubicate nelle unità abitative.



	3.4.3 - Uno scrittoio con punto luce per leggere che può essere sostituito da soluzioni funzionalmente equivalenti ¹⁸					*
	3.4.4 - Lavabo con specchio, presa di corrente nelle camere non servite da locale bagno privato	*	*			
	3.4.5 - Documentazione sull'albergo			*	*	*
	3.4.6 - Documentazione sulla zona e/o sugli eventi, fornita anche con mezzi informatici e con possibilità di stampa				*	*
	3.4.7 - Occorrente per scrivere e connessione internet attraverso rete wi-fi o cavo di collegamento			*	*	*
	3.4.8 - Angolo soggiorno arredato con almeno una poltrona o seduta in divano per ciascun posto letto					*
	3.4.9 - Percentuale di camere o unità abitative dotate di televisione a colori			100%	100%	100%
	3.4.10 - Percentuale di camere o unità abitative dotate di frigoriferi			50%	100%	100%
	3.4.11 - Percentuale di camere o unità abitative dotate di cassetta di sicurezza				50% ¹⁹	100%
	3.4.12 - Telefono		* ²⁰	*	*	*
	3.4.13 - Antenna satellitare				*	*
3.5	Dotazione dei locali bagno privati ²¹					
	3.5.1 - Set di asciugamani per persona (composto da telo da bagno, asciugamani, salvietta) tappetino, saponetta, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti	*	*	*	*	*
	3.5.2 - Shampoo, bagno schiuma, cuffia per doccia			*	*	*
	3.5.3 - Asciugacapelli			*	*	*
	3.5.4 - Materiale pulizia scarpe (in assenza apparecchi automatici), spazzolino e dentifricio usa e getta o servizi alternativi				*	*
3.6	Camere o unità abitative insonorizzate				* ²²	*
3.7	Chiamata del personale					
	3.7.1 - Chiamata diretta a mezzo telefono			*	*	*
	3.7.2 - Chiamata con campanello o citofono	*	*			


¹⁸ Non lo stesso tavolino di cui al codice 3.4.1.

¹⁹ Possono essere cassette singole ubicate non all'interno delle camere ma in un unico locale dell'albergo.

²⁰ Negli alberghi a 2 stelle i telefoni in dotazione alle singole camere possono non essere abilitati alla chiamata esterna diretta.

²¹ Nelle camere non servite da locale bagno privato deve essere assicurata la dotazione privata del codice 3.5.1.

²² Solo per esercizi di nuova realizzazione



Art. 3.

Norma transitoria

1. I requisiti di cui all'art. 12, comma 1-bis non si applicano ai progetti di costruzione o ristrutturazione edilizie formalmente presentati agli uffici competenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Gli alberghi sono tenuti ad adeguarsi ai requisiti di cui all'allegato C entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 28 dicembre 2012

ROSSI

(*Omissis*).

13R00172

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2013, n. 2.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013).

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale speciale della Regione Abruzzo n. 7 del 16 gennaio 2013*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 1.

Rifinanziamento di leggi regionali

1. Ai sensi del comma 2, dell'art. 8, della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegata Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali "Allegato 1" per un importo pari allo stanziamento iscritto per competenza e cassa nei corrispondenti capitoli con la legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2013.

Art. 2.

Modifica degli stanziamenti continuativi e limiti d'impegno

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 è autorizzata la modifica agli stanziamenti continuativi e ai limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno di cui all'"Allegato 2".

Art. 3.

Modifiche alle denominazioni delle unità previsionali di base, istituzione e modifica capitoli di bilancio nello stato di previsione dell'entrata e della spesa

1. Per il pagamento di oneri relativi a contenzioso del personale dipendente della Regione Abruzzo, è autorizzato l'utilizzo dello stanziamento iscritto nel capitolo di spesa 02.01.009 - 321907.1 del Bilancio di previsione 2013 ridenominato "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale".

Art. 4.

Disposizioni in materia di entrate regionali

1. Per l'esercizio finanziario 2013, le entrate regionali relative ai canoni ed i proventi per l'utilizzo del demanio idrico di cui all'art. 86 del d.lgs. 112/1998 sono destinate al finanziamento delle spese di funzionamento della Giunta regionale per l'importo di euro 3.000.000,00 (tre milioni).


2. Le entrate ulteriori, rispetto a quelle di cui al comma 1, sono ripartite secondo le disposizioni previste dall'art. 93, comma 8-ter, della L.R. 17 aprile 2003, n. 7, nonché secondo le disposizioni previste dall'art. 1 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze delle acque pubbliche).

3. Per l'esercizio 2013 la previsione di competenza del capitolo di entrata 03.02.001 - 32107, denominato "Canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico - art. 86 del d.lgs. 112/1998" è fissato in euro 10.000.000,00 (dieci milioni).

Art. 5.

Riscossione diretta del gettito derivante dalla lotta all'evasione

1. In coerenza con quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario", le somme riscosse a titolo di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e di imposta regionale sulle attività produttive a seguito delle attività di controllo, di liquidazione delle dichiarazioni, di accertamento, di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale e di contenzioso tributario, espletate dall'Agenzia delle Entrate, sono riversate direttamente presso la Tesoreria regionale.



2. In coerenza con quanto stabilito dall'art. 9, comma 2, del d.lgs. 68/2011, i proventi derivanti dalle attività di controllo e liquidazione delle dichiarazioni, accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario riferiti alla quota di compartecipazione regionale all'Imposta sul Valore Aggiunto, sono attribuiti alla Regione e riversati direttamente nella Tesoreria regionale.

3. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo di tributo, interessi e sanzioni.

4. Le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite con apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

Art. 6.

Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili non è applicata.

Art. 7.

Riprogrammazione economie vincolate

1. Per l'esercizio finanziario 2013 è disposta la riprogrammazione delle economie vincolate riportate nell'"Allegato 3" ed è autorizzata l'iscrizione delle stesse nel bilancio di previsione.

2. La riprogrammazione delle economie vincolate ha efficacia per l'esercizio finanziario 2013 e gli importi non impegnati entro il termine dell'esercizio medesimo riacquistano la loro destinazione di spesa originaria.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, gli impegni assunti sui capitoli di cui all'"Allegato 3" sono imputati prioritariamente agli importi riprogrammati.

4. Le economie di stanziamento relative agli importi iscritti in bilancio per il rimborso dell'anticipazione di cui al comma 98, dell'art. 2, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)" non utilizzata dalla Regione Abruzzo e per la quale non è sorto nell'anno 2012 alcun obbligo di rimborso, sono riprogrammate e destinate nel bilancio di previsione del 2013 al finanziamento delle spese relative al servizio di trasporto pubblico locale regionale nell'ambito della riprogrammazione delle economie di cui "Allegato 3".

Capo II

FINALIZZAZIONE DI SOMME, PARTECIPAZIONI, CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

Art. 8.

Disposizioni in favore dell'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ

1. La Regione riconosce la rilevanza, per propri fini istituzionali, della SVIMEZ - Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno, con sede in Roma, e aderisce alla stessa in qualità di Socio Sostenitore al fine di avvalersi dei servizi che lo Statuto dell'Associazione prevede siano forniti senza fini di lucro.

2. La misura della quota associativa per la partecipazione alla SVIMEZ, per l'esercizio finanziario 2013, è stabilita in euro 10.300,00.

3. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.300,00 per l'anno 2013, si provvede nei limiti dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa di nuova istituzione ed iscrizione 02.01.001 - 11524 denominato "Contributo a titolo di quota associativa all'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ".

Art. 9.

Spese per visite fiscali

1. Al fine di procedere al rimborso delle spese inerenti le visite fiscali richieste per il controllo sulle assenze dal servizio per malattia ai sensi del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, è autorizzata, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2013, l'iscrizione della somma di euro 100.000,00 sul capitolo di spesa, di nuova istituzione ed iscrizione, 02.01.005 - 11479 denominato "Oneri per la realizzazione dei controlli sulle assenze per malattia dei dipendenti regionali".

Art. 10.

Disposizioni in materia di pari opportunità

1. Al fine di dare attuazione all'art. 57 del d.lgs. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" così come modificato dall'art. 21, lettera c), della legge 4 novembre 2010, n. 183, agli oneri derivanti dalle attività poste in essere, all'interno dell'amministrazione regionale, dal "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" - CUG, quantificati per l'anno 2013 in euro 5.000,00 si provvede nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa, di nuova istituzione ed iscrizione, 02.01.005 - 11476.1 denominato "Spese per le attività del Comitato Unico di Garanzia - art. 57, d.lgs. 165/2001".

2. Per gli esercizi successivi, lo stanziamento di spesa di cui al comma 1, è determinato con la legge annuale di bilancio.

3. Gli oneri derivanti dalle attività inerenti lo svolgimento di progetti concernenti la promozione delle Pari Opportunità, all'interno e all'esterno dell'Amministrazione regionale, in collaborazione con altri enti, associazioni e strutture la cui attività riguarda le pari opportunità, la loro promozione e la rimozione di tutti quegli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione, quantificati per l'anno 2013 in euro 5.000,00, si provvede nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 01.01.006 - 11625 ridenominato "Spese per la realizzazione delle Pari Opportunità, della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne e la promozione di azioni".

4. Per gli esercizi successivi lo stanziamento di spesa di cui al comma 3 è determinato con la legge annuale di bilancio.



Art. 11.

Fondo regionale per borse di studio in favore di studenti universitari

1. È istituito il Fondo regionale per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti universitari per le finalità di cui all'art. 18, del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68 recante "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), ed al comma 6".

2. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in euro 1,5 milioni per l'anno 2013, si provvede nei limiti dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa di nuova istituzione ed iscrizione 10.01.002 - 41514 denominato "Fondo regionale per erogazione borse di studio agli studenti universitari".

3. Per gli esercizi successivi, lo stanziamento di spesa è determinato con la legge annuale di bilancio.

Art. 12.

Disposizioni attuative dell'art. 24 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 "Interventi a sostegno delle attività economiche e produttive"

1. Per consentire gli adempimenti derivanti dal contenzioso legale generato a seguito dell'attuazione dell'art. 24, della L.R. 7/2002, la Giunta regionale è autorizzata, per il tramite della Direzione regionale competente in materia di Affari della Presidenza, al pagamento degli oneri per la sorte capitale per l'importo di euro 112.500,00.

2. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, sul bilancio di previsione 2013, è istituito il capitolo di spesa 02.02.004 - 12330.1, denominato "Realizzazione studio di fattibilità per l'area Valle Peligna-Alto Sangro - art. 24 della L.R. 7/2002".

3. Gli oneri accessori trovano copertura con gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli del bilancio di previsione.

Art. 13.

Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice

1. Per le finalità di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590 recante "Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice" è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 2013 della somma di euro 117.779,26 sul capitolo di entrata di nuova istituzione ed iscrizione, 03.05.001 - 35036 denominato "Rimborsi rate mutui agevolati per la proprietà coltivatrice - L. 26.5.1965, n. 590".

2. È correlativamente autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2013 della somma di euro 117.779,26 sul capitolo di spesa di nuova istituzione ed iscrizione 07.01.004 - 101436 denominato "Restituzione all'ISMEA delle rate dei mutui agevolati per la proprietà coltivatrice - L. 26.5.1965, n. 590".

3. Lo stanziamento iscritto nella spesa può essere utilizzato solo previo accertamento della relativa entrata.

Art. 14.

PSR 2007-2013 - Decreto MEF 31 maggio 2012, n. 15 Integrazione del cofinanziamento statale ai sensi della legge 16.4.1987, n. 183 del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo nell'ambito della programmazione 2007/2013 di cui al reg. CE n. 1698/2005 (decreto n. 15/2012)

1. In attuazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15/2012 è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 2013 della somma di euro 1.739.941,63 sul capitolo di entrata, di nuova istituzione ed iscrizione, 03.05.001 - 35037 denominato "Restituzione risorse erogate a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 ex D.M. MEF 15/2012".

2. È correlativamente autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2013 della somma di euro 1.739.941,63 nei seguenti termini:

a) la somma di euro 800.000,00 sul capitolo di spesa 07.02.009 - 102400 denominato "Contributi regionali all'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo per le attività connesse al miglioramento genetico del bestiame";

b) la somma di euro 939.941,63 sul capitolo di spesa 07.02.011 - 102499 denominato "Interventi nel settore agricolo e agroalimentare - L.R. 30.5.1997, n. 53".

3. Gli stanziamenti iscritti nella spesa possono essere utilizzati solo previo accertamento della relativa entrata.

4. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo non costituiscono obbligazioni giuridiche dirette a carico del bilancio regionale.

5. La possibilità di erogazione della spesa è subordinata all'emanazione del provvedimento di restituzione e alla riscossione da parte della Regione Abruzzo delle somme di cui al comma 1.

Art. 15.

Contributo al Consorzio Mario Negri Sud

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Mario Negri Sud, per l'anno 2013, un contributo pari a euro 250.000,00, finalizzato al ripiano delle perdite degli anni precedenti e per la quota di propria competenza per l'anno corrente e per sopperire alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle relative all'acquisto di attrezzature, per lo svolgimento dei compiti e delle attività istituzionali con particolare riguardo all'attuazione dei programmi di studio e di ricerca.

2. È fatto obbligo al Consorzio Mario Negri Sud di presentare all'Amministrazione regionale, entro il mese di giugno 2013, in riferimento al contributo di cui al presente articolo, un rendiconto delle spese sostenute nonché una dettagliata relazione illustrativa in ordine al programma di attività attuato nel corso dell'anno precedente.



Art. 16.

CRAB - Progetto “Studi di processi per la produzione di nuovi prodotti idonei a migliorare la qualità e la sicurezza degli alimenti nel settore lattiero caseario”

1. Limitatamente al progetto “Studi di processi per la produzione di nuovi prodotti idonei a migliorare la qualità e la sicurezza degli alimenti nel settore lattiero caseario”, la Regione Abruzzo interviene con un contributo a fondo perduto di euro 26.400,00 a favore del CRAB (Consorzio di ricerca applicata alle biotecnologie).

2. Lo stanziamento per l'esercizio finanziario 2013, pari ad euro 26.400,00 è inserito nel Cap. 101584, UPB 07.01.004 di nuova istituzione denominato “Contributo per partecipazione a progetti”.

Art. 17.

Interventi in favore della marineria di Pescara

1. Al fine di tutelare le risorse ittiche del mare, è autorizzato il differimento dal 5.10.2012 al 28.2.2013 dell'intervento finanziario straordinario per l'erogazione di aiuti a favore delle imprese armatrici di navi da pesca di stanza nel porto di Pescara che esercitano la pesca a strascico, approvato con delibera della Giunta regionale n. 404 del 25 giugno 2012.

2. L'aiuto di cui al comma 1 è corrisposto nel rispetto dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 736/2008 e dell'art. 24 del Reg. (CE) n. 1198/2006 fino a concorrenza dell'importo di euro 650.000,00, in conformità alla scheda informativa comunicata alla Commissione europea in data 21 giugno 2012.

3. Nell'anno 2013, previo esperimento dei necessari adempimenti volti a conformarle alla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di stato alla Pesca, sono applicate ulteriori misure di aiuto a favore della Marineria di Pescara, in dipendenza dei disagi arrecati dall'insabbiamento del Porto di Pescara, in aderenza alle statuizioni dettate dall'art. 34, commi 32 e 33, del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modifiche in L. 17.12.2012, n. 221.

4. Al finanziamento degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede con le risorse assegnate alla Regione Abruzzo dall'art. 34, commi 32 e 33, del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modifiche in L. 17.12.2012, n. 221.

5. Nello stato di previsione dell'entrata del Bilancio 2013 è istituito il capitolo 23101 - UPB 02.02.006 denominato “Aiuti alla marineria pescarese ex art. 34, commi 32 e 33, del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modifiche in L. 17.12.2012, n. 221”, con lo stanziamento di euro 3.000.000,00 per competenza e per cassa.

6. Nello stato di previsione della spesa del Bilancio 2013 è istituito il capitolo 141501 - UPB 08.01.016 denominato “Aiuti alla marineria pescarese ex art. 34, commi 32 e 33, del D.L. 18.10.2012, n. 179 convertito con modifiche in L. 17.12.2012, n. 221”, con lo stanziamento di euro 3.000.000,00 per competenza e per cassa.

7. La competente Direzione della Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare lo stanziamento di cui al comma 2 per gli aiuti di cui ai commi 1 e 2, fino a concorrenza dell'importo di euro 650.000,00.

Art. 18.

Contributo al Comune di Pescocostanzo (AQ)

1. La Regione Abruzzo riconosce la valenza storica della Chiesa Santa Maria del Colle di Pescocostanzo. A tal fine concede, per l'anno 2013, un contributo straordinario di euro 200.000,00, finalizzato al recupero del campanile della Chiesa Santa Maria del Colle di Pescocostanzo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in euro 200.000,00, si provvede mediante lo stanziamento di euro 200.000,00 nel capitolo di nuova istituzione 152425 della UPB 04.02.001 denominato “Contributo straordinario a favore del Comune di Pescocostanzo per il recupero della Chiesa S. Maria del Colle”.

Art. 19.

Aiuto economico alle imprese operanti nel settore terziario e portuale facente capo ai traffici marittimi del porto di Pescara

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore «de minimis», concede un aiuto economico alle imprese operanti nel settore terziario e portuale facente capo ai traffici marittimi del porto di Pescara, nonché a tutte le imprese che svolgono presso lo stesso la propria attività principale ovvero i traffici marittimi, a copertura, anche parziale, delle perdite economiche intervenute a seguito dell'insabbiamento dei fondali e della conseguente restrizione al transito dei natanti nel porto di Pescara.

2. Possono accedere ai benefici del presente articolo nel rispetto dell'art. 1 del Regolamento (CE) n. 1998/2006, le agenzie marittime, gli spedizionieri e gli agenti doganali, le imprese attive nei servizi portuali, pubblici ed amministrativi, le imprese che svolgono attività di servizi alla logistica, alle merci e alle navi, nonché le imprese che operano nei cantieri navali.


3. L'aiuto è concesso ai soggetti beneficiari di cui al comma 1 che rispettano le seguenti condizioni:

a) hanno subito la sospensione o la riduzione delle attività a seguito dell'ordinanza n. 36 del 2011 della Capitaneria di Porto di Pescara relativa alla restrizione al transito di natanti nel porto di Pescara;

b) hanno beneficiato complessivamente, compreso il presente aiuto, di un importo degli aiuti concessi non superiore a euro 100.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (CE) n. 1998/2006;

c) non ricadono nella definizione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione (2004/C 244/02) - Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

d) sono in regola con i versamenti contributivi.



4. I soggetti di cui al comma 1 presentano la documentazione attestante i danni subiti derivanti dalla restrizione al transito dei natanti nel porto di Pescara ovvero derivanti dall'inagibilità ai traffici marittimi svolti presso lo stesso, conseguenti all'insabbiamento dei fondali.

5. La Direzione regionale competente in materia di Sviluppo Economico verifica la regolarità della documentazione attestante le condizioni di cui al comma 3 prima della concessione dell'aiuto.

6. La misura del singolo aiuto è determinata dalla Direzione regionale competente in materia di Sviluppo Economico, in rapporto al numero delle istanze ammissibili e nei limiti delle risorse disponibili ed è erogato nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

7. L'aiuto massimo, per ciascun beneficiario, non può eccedere il 60% della somma derivante dalla differenza tra il fatturato relativo ai 12 mesi antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e la media dei fatturati relativi al triennio antecedente l'emanazione dell'ordinanza n. 36/2011 della Capitaneria di Porto di Pescara.

8. Se il numero delle istanze eccede le risorse finanziarie disponibili, la misura dell'aiuto spettante a ciascun beneficiario è rideterminata in maniera proporzionale, tenuto conto del totale degli aiuti riconosciuti. In ogni caso a ciascun beneficiario non possono essere assegnati aiuti eccedenti il 20% della somma totale a disposizione nel relativo capitolo di spesa.

9. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo sono demandati alla Direzione regionale competente in materia di Sviluppo economico.

10. La Giunta regionale, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006, stabilisce i criteri e le procedure per il riconoscimento, la quantificazione e l'erogazione dei contributi, avendo particolare riguardo a:

a) tempi e modalità per la presentazione delle domande;

b) documentazione comprovante il diritto d'accesso ai benefici;

c) modalità per la concessione, la revoca e la decadenza dei benefici.

11. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati per l'anno 2013 in euro 300.000,00, si provvede nell'ambito dello stanziamento iscritto nella UPB 05.01.007 "Interventi e ricerche in materia di difesa del suolo e della costa, tutela ambientale e protezione civile" sul capitolo di spesa di nuova istituzione n. 281602 denominato "Interventi urgenti a sostegno delle imprese dei servizi portuali e del terziario operanti nel porto di Pescara".

Art. 20.

Contributo a favore dell'associazione CIAPI

1. Al fine di consentire all'Associazione CIAPI di far fronte al pagamento degli emolumenti al personale, è concesso un contributo straordinario di euro 680.000,00 finalizzato all'erogazione di emolumenti a favore del personale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati per l'anno 2013 in euro 680.000,00, si provvede mediante lo stanziamento iscritto per competenza e cassa sul capitolo di spesa di nuova istituzione 51610 - UPB 11.01.003 denominato "Contributo straordinario a favore dell'Associazione CIAPI finalizzato all'erogazione di emolumenti a favore del personale".

Art. 21.

Partecipazione della Regione Abruzzo al Consorzio per la gestione, salvaguardia e valorizzazione dell'Area marina protetta "Torre del Cerrano"

1. La Regione partecipa al Consorzio per la gestione, salvaguardia e valorizzazione dell'Area marina protetta "Torre del Cerrano", istituita con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 21 ottobre 2009.

2. Il Consorzio è costituito dalla Regione Abruzzo, la Provincia di Teramo e i Comuni di Pineto e Silvi Marina.

3. Per l'anno 2013, per il funzionamento dell'Area marina protetta "Torre del Cerrano", la Regione assegna una somma Pag. 12 Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Anno XLIV - N.7 Speciale (16.01.2013) proporzionale alla quota di partecipazione al fondo di dotazione con un limite massimo di euro 40.000,00, compatibilmente con le disponibilità iscritte nel capitolo di spesa 05.01.001 - 271604 denominato "Area marina protetta Torre del Cerrano".

4. Gli oneri di cui al comma 3, per gli esercizi successivi al 2013, trovano copertura finanziaria nelle leggi di bilancio ai sensi degli artt. 8 e 10 della L.R. 3/2002 e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 81/1977.

Art. 22.

Fondo di dotazione ex art. 4, legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo"

1. La dotazione del Fondo di cui all'art. 4, comma 5, della L.R. 77/2000 comprensiva dello stanziamento iscritto sul bilancio di previsione 2012 con L.R. 10 gennaio 2012, n. 1, art. 13, è stabilita presuntivamente per l'anno 2013 in euro 1.650.000,00.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. 77/2000, il Fondo di cui al comma 1 è finanziato con i rientri di cui alla L.R. 4 giugno 1980, n. 50 (Normativa organica sul turismo).

3. Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, nello stato di previsione dell'entrata è iscritto lo stanziamento di euro 1.650.000,00, sul capitolo 34020, UPB 04.02.002, denominato "Fondi derivanti dai rientri di cui alla L.R. 50/1980 destinati al finanziamento del fondo di dotazione finanziaria previsto dall'art. 4 della L.R. 77/2000".

4. Nello stato di previsione della spesa è correlativamente autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di euro 1.650.000,00 sul Cap. 242432, UPB 09.02.002, denominato "Trasferimento alla FIRA delle risorse di cui all'articolo 4 della L.R. 77/2000 - Fondo di dotazione".



5. Lo stanziamento iscritto nella spesa può essere utilizzato previo accertamento della relativa entrata.

Art. 23.

Disposizioni in favore dell'Associazione Culturale Ennio Flaiano di Pescara

1. La Regione Abruzzo, al fine di valorizzare le rilevanti e prestigiose testimonianze della cultura abruzzese, finalizza la somma di euro 50.000,00 dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 10.02.009 - 62423 denominato "Contributi per le attività cinematografiche, audiovisive e multimediali - L.R. 3.11.1999, n. 98", quale contributo per l'anno 2013 in favore dell'Associazione Culturale Ennio Flaiano di Pescara per l'organizzazione della Mostra Internazionale del Cinema e per la promozione del Premio Cinematografico a lui dedicato.

Art. 24.

Sostegno alle piccole imprese di esercizio cinematografico

1. La Regione Abruzzo, in considerazione della loro importanza socio-culturale, sostiene le piccole imprese che gestiscono le sale cinematografiche tradizionali, per favorire il loro sviluppo e la loro competitività sul mercato.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione Abruzzo concede delle agevolazioni finalizzate all'effettuazione di investimenti diretti:

a) all'acquisto di apparecchi di proiezione e riproduzione digitale di nuova fabbricazione;

b) all'acquisto di impianti e apparecchiature per la ricezione del segnale digitale via terrestre e/o via satellite di nuova fabbricazione;

c) all'adeguamento strutturale delle cabine di proiezione, degli impianti e dei locali accessori già adibiti alla proiezione mediante pellicola.

3. Sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni previste dal presente articolo le piccole imprese di esercizio cinematografico.

4. Sono considerate tali le imprese che hanno sede operativa nella Regione Abruzzo, dotate di un massimo di tre schermi ed effettuano attività di proiezione cinematografica per almeno 120 giorni all'anno.

5. Possono accedere alle agevolazioni previste dal presente articolo le piccole imprese di esercizio cinematografico iscritte nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 (Albo delle imprese cinematografiche tenuto presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per il Cinema DGC) ed il possesso dei titoli autorizzativi previsti dalla normativa vigente.

6. L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto, ad ogni singola impresa, nella misura del 25% della spesa effettuata per gli interventi previsti alle lettere a), b) e c) del comma 2, fino ad esaurimento dello stanziamento.

7. La spesa massima finanziabile, effettuata da ciascuna impresa, è fissata in euro 80.000,00.

8. Il contributo massimo concedibile per gli interventi previsti alla lettera c), del comma 2 è fissato in euro 2.500,00.

9. Tutti i beni acquisiti al patrimonio dell'Impresa, grazie alla concessione delle agevolazioni finanziarie previste dal presente articolo, non possono essere alienati nei cinque anni successivi alla concessione dell'agevolazione, pena la restituzione delle somme concesse maggiorate degli interessi legali.

10. Per il perseguimento delle finalità previste ai commi 2, 4 e 6, la Regione interviene con un contributo a favore delle imprese cinematografiche ai sensi e nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).

11. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati per l'esercizio 2013 in euro 100.000,00, trovano copertura nel Cap. 61430, UPB 10.01.004 del bilancio di previsione della Regione Abruzzo. Per gli esercizi successivi il rifinanziamento del presente articolo è disposto e determinato da leggi di bilancio.

12. L'applicazione del presente articolo è demandata al Settore della Giunta competente per materia il quale provvede, con propri atti, a stabilire tempi e modalità dei bandi per l'assegnazione delle agevolazioni.

Art. 25.

Rifinanziamento dell'art. 33, della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010 - 2012 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2010)" Riconoscimento di Lettomanoppello (Pe) Città della Pietra

1. È autorizzato, per l'anno 2013, il rifinanziamento dell'art. 33, della L.R. 1/2010, con uno stanziamento di euro 15.000,00.

2. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 26.

Contributo al Comitato Premio Vasto di arte contemporanea

1. La Regione, al fine di diffondere e promuovere la cultura sul territorio regionale, concede un contributo straordinario di euro 30.000,00 al "Comitato Premio Vasto di arte contemporanea" con sede in Vasto.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata l'iscrizione per l'anno 2013 dello stanziamento di euro 30.000,00 nell'ambito della UPB 10.01.004, Cap. 61617 di nuova istituzione ed iscrizione denominato "Contributo straordinario per il "Comitato Premio Vasto di arte contemporanea".



Art. 27.

Contributo in favore dell'Associazione On The Road onlus di Pescara

1. È concesso per l'anno 2013 un contributo di euro 45.000,00 in favore dell'Associazione On The Road onlus di Pescara, per TRAIN DE VIE, Centro Polifunzionale per le persone senza fissa dimora di Pescara.

Art. 28.

Gestione Forestale sostenibile

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito degli indirizzi stabiliti a livello internazionale e nazionale, promuove la certificazione dei processi gestionali e produttivi del settore forestale ai sensi del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" con un contributo straordinario pari a euro 50.000,00. La Giunta regionale delibera i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie.

2. L'onere derivante dal contributo straordinario, quantificato in euro 50.000,00, trova copertura, per l'anno 2013, nell'ambito dello stanziamento del capitolo di spesa di nuova istituzione 07.01.002 - 111416 denominato "Spese per interventi di certificazione della gestione forestale sostenibile".

Art. 29.

Disposizioni in materia di libera circolazione sul TPL

1. Per l'anno 2013 le agevolazioni di viaggio previste dalla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 44 recante "Disposizioni in materia di libera circolazione" si applicano esclusivamente con riferimento ai beneficiari elencati nelle lett. a), b) ed e) dell'art. 1, comma 1, della medesima L.R. 44/2005, nei limiti e con le modalità in essa stabilite.

2. All'art. 2, della L.R. 44/2005, i commi 1 bis e 1 ter sono sostituiti dai seguenti:

"1-bis. Le minori entrate alle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale per concessione o per contratto di servizio, derivanti dall'attuazione della presente legge e valutate, per l'anno 2013, in euro 750.000,00 sono ripianate con un contributo forfetario erogato dalla Regione Abruzzo a valere sulle disponibilità finanziarie nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 06.01.003 - 181565 denominato "Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale".

1-ter. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo dalle annuali leggi di bilancio ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo)".

Art. 30.

Destinazione fondi per interventi in materia di viabilità

1. Gli stanziamenti previsti per l'anno 2013 nel capitolo di spesa 172334, UPB 06.02.002 denominato "Interventi in conto capitale per funzioni trasferite dal d.lgs. 112/98 in materia di viabilità" sono destinati, per euro 350.000,00 al Comune di Lanciano, per interventi relativi al completamento della "Strada comunale Artigianale di Villa Martelli con messa in sicurezza del bivio di Villa Martelli sulla S.P. S. Vito - Lanciano" e per euro 200.000,00 alla Provincia di Chieti per gli interventi di manutenzione straordinaria della ex SP "Lanciano-Guardiagrele dal Km. 68,100 al Km. 72,200".

2. Per gli interventi di cui al comma 1, la Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica dispone, entro il 30.6.2013, la reiscrizione delle economie a destinazione vincolata sul capitolo di spesa 172334, UPB 06.02.002 denominato "Interventi in conto capitale per funzioni trasferite dal d.lgs. 112/98 in materia di viabilità".

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività Sportive, per il tramite del Servizio Bilancio, è autorizzata all'utilizzo del capitolo di spesa 15.01.003 - 323600 denominato "Fondo per la riassegnazione di economie vincolate".

Art. 31.

Convenzione per la mobilità ciclistica

1. Al fine di favorire l'integrazione tra l'uso del mezzo pubblico e l'utilizzo di mezzi alternativi alle auto ed offrire la possibilità di un diverso e più rispettoso approccio al territorio regionale ed alle sue ricchezze attraverso l'incentivazione e la promozione delle attività cicloturistiche, la Regione Abruzzo stanziava euro 30.000,00 per convenzione con Trenitalia per il trasporto gratuito sui treni regionali delle bici al seguito.

Capo III

MODIFICHE A LEGGI REGIONALI

Art. 32.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 agosto 2011, n. 35 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"

1. L'art. 18, della L.R. 35/2011 è sostituito dal seguente:

"Art. 18 (Disposizioni in materia di formazione professionale). — 1. Al fine di procedere alla contrazione progressiva della spesa pubblica e alla necessaria razionalizzazione della stessa, in ossequio alle disposizioni contenute nell'art. 14, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppressi, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, i trasferimenti di fondi regionali per le spese di investimento derivanti dal conferimento di funzioni regionali agli Enti locali in materia di formazione professionale ai sensi dell'art. 79, comma 5, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72."



Art. 33.

Modifiche ed integrazioni all'art. 4 della legge regionale 24 giugno 2003 n. 10 "Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati da fauna selvatica"

1. Al comma 1, dell'art. 4, della L.R. 10/2003, dopo le parole "condizioni mercantili" sono inserite le parole " , nei limiti delle disponibilità di bilancio."

2. Al comma 2, dell'art. 4, della L.R. 10/2003, dopo le parole "del prodotto perduto" sono inserite le parole " , nei limiti delle disponibilità di bilancio."

3. Al comma 3, dell'art. 4 bis, della L.R. 10/2003, dopo le parole "all'evento dannoso" sono inserite le parole " , nei limiti delle disponibilità di bilancio."

Art. 34.

Modifica all'art. 4 della legge regionale 17 marzo 2004, n. 13 "Provvidenze per il recupero e la valorizzazione dei centri storici"

1. Il comma 6, dell'art. 4, della L.R. 13/2004 è abrogato.

Art. 35.

Modifica all'art. 6 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 56 "Testo coordinato ed integrato della legge sui Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale"

1. La lettera d), del comma 1, dell'art. 6, della L.R. 56/1994 è abrogata.

Art. 36.

Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 "Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini"

1. L'art. 11, della L.R. 40/2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Norma finanziaria). — 1. Per la realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge e per il funzionamento del Comitato Scientifico Regionale di cui all'art. 6, è autorizzata l'istituzione nel bilancio regionale del capitolo di nuova istituzione ed iscrizione 14.01.002 - 121340.1, denominato "Interventi per la sicurezza dei cittadini - L.R. 12 novembre 2004, n. 40".

2. Per l'anno 2013 l'onere di spesa è quantificato in euro 45.500,00. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto con la legge annuale di bilancio".

Art. 37.

Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)"

1. Al comma 9, dell'art. 85 della L.R. 15/2004, così come modificato dall'art. 58 della L.R. 1/2012, le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2013".

Art. 38.

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2012)"

1. Il comma 2, dell'art. 6, della L.R. 1/2012 è sostituito dal seguente:

"2. Il comma 2, dell'art. 83, della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)" è abrogato."

Art. 39.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)"

1. Al comma 1, dell'art. 40, della L.R. 1/2012, le parole "fino al 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle parole " , per il completamento del progetto assegnato, fino al 31 dicembre 2013,".

2. La competente Direzione Affari della Presidenza Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni ambientali, Energia provvede a tutti gli atti consequenziali.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in euro 400.000,00, trovano copertura nel Bilancio Regionale esercizio 2013, come appresso specificato:

a) euro 320.000,00 sul capitolo 21401 UPB 02.01.005 denominato "Finanziamento progetti finalizzati per l'assunzione a termine di personale per gli uffici regionali e per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa";

b) euro 80.000,00 sul capitolo 21498 UPB 02.01.005 denominato "Oneri riflessi delle collaborazioni".

Art. 40.

Modifica all'art. 15 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 141 "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative"

1. Alla lettera c bis), del comma 2, dell'art. 15, della L.R. 141/1997 le parole "l'anno 2012" sono sostituite con "l'anno 2013".



Art. 41.

Modifiche alla L.R. 18.12.2012, n. 64 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE e dei regolamenti (CE) 1071/2009 e 1857/2006 (Legge europea regionale 2012)”

1. Al comma 3, dell’art. 110, della L.R. 64/2012 le parole “a partire dall’esercizio 2015” sono sostituite dalle parole “a partire dall’esercizio 2016”.

Art. 42.

Modifiche all’art. 26 della L.R. 13 dicembre 2004, n. 47 “Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo”

1. Il comma 1, dell’art. 26, della L.R. 47/2004 è abrogato.

2. Il comma 3-bis, dell’art. 26, della L.R. 47/2004 è sostituito dal seguente:

“3-bis. Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione degli articoli 1 bis, 16 e 17, valutati per l’anno 2013 in euro 40.000,00 si provvede con le risorse iscritte nel capitolo di spesa 13.01.002 - 21625 denominato “Interventi per i cittadini Abruzzesi emigrati - L.R. 13.12.2004, n. 47”.”

3. Il comma 3-ter, dell’art. 26, della L.R. 47/2004 è sostituito dal seguente:

“3-ter. Alle spese d’investimento di cui agli articoli 1 bis, 16 e 17, valutati per l’anno 2013 in euro 5.000,00 si provvede con le risorse iscritte nel capitolo di spesa 13.02.001 - 22425 denominato “Interventi in conto capitale a favore dei cittadini Abruzzesi emigrati - L.R. 13.12.2004, n. 47”.”

Art. 43.

Modifiche all’art. 1 della L.R. 6 luglio 2011, n. 19 “Norme per l’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte dei Comuni e modifica alle LL.RR. nn. 43/2000, 34/2007, 1/2010 e 1/2011”

1. Il comma 3, dell’art. 1, della L.R. 19/2011 è sostituito dal seguente:

“3. Per i Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti la Giunta regionale può, altresì, autorizzare, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, prorogabile una sola volta, una diversa destinazione d’uso degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di loro proprietà, inseriti nei piani di vendita, al solo fine di garantire un pubblico servizio. I Comuni interessati possono farne motivata richiesta supportata da specifico atto deliberativo, fatta salva la riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa di cui all’art. 15, della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione).

Art. 44.

Integrazioni all’art. 14 della L.R. n. 40/1991 “Disciplina tariffaria per i servizi di trasporto pubblico locale”

1. Al comma 2, dell’art. 14, della L.R. 40/1991, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Per i servizi interurbani gli abbonamenti possono essere per 3 giorni, 5 giorni, 6 giorni, mensili, annuali o per anno scolastico”.

2. Dopo il comma 3, dell’art. 14, della L.R. n. 40/1991 è inserito il seguente:

“3-bis. Gli abbonamenti per 3 giorni sono rilasciati ad una tariffa pari alla metà di quella prevista per gli abbonamenti per 6 giorni e possono essere utilizzati, nel corso della settimana di riferimento, anche in giorni non consecutivi.”.

Art. 45.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 febbraio 2000, n. 15 “Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo”

1. Al comma 1, dell’art. 5, della L.R. 15/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole “j) Cooperativa laboratorio teatro danza - Pescara” sono sostituite dalle seguenti “j) Ecamlab Soc. Coop. - Pescara”;

b) dopo la lettera z) sono aggiunte le seguenti:

“z)-bis Associazione Culturale ELLEDIENNE - Avezzano;

z)-ter Associazione Culturale Harmonia Novissima - Avezzano;

z)-quater Associazione Culturale Teatro Lanciavichio - Avezzano”.

Art. 46.

Introduzione del comma 43-bis all’art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 “Nuove norme in materia di commercio”

1. All’art. 1, della L.R. 11/2008, dopo il comma 43, è aggiunto il seguente:

“43-bis. (Localizzazioni in aree agricole). È fatto divieto di riconoscere localizzazioni commerciali che sottraggano aree a destinazione d’uso agricolo, così come individuate dagli strumenti urbanistici operanti, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo agricolo”.



Art. 47.

Modifica alla L.R. 15 ottobre 2012, n. 49 "Norme per l'attuazione dell'art. 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell'art. 85 della legge regionale 15/2004 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)"

1. Alla lettera *f*), del comma 8, dell'art. 2, della L.R. 49/2012 le parole "quali immobili di interesse storico" sono soppresse.

Art. 48.

Modifica alla L.R. 18 dicembre 2012, n. 62 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 49 del 31.10.2012 "Norme per l'attuazione dell'art. 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell'art. 85 della legge regionale 15/2004 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)"

1. Dopo il comma 1, dell'art. 2, della L.R. 62/2012 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2013."

Art. 49.

Modifiche alla L.R. 13 dicembre 2011, n. 43 "Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali"

1. Al comma 1, dell'art. 3, della L.R. 43/2011, le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2013".

2. Al comma 1, dell'art. 4, della L.R. 43/2011, le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2013".

Art. 50.

Modifiche alla L.R. 11 agosto 2011, n. 28 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche"

1. Al comma 5, dell'art. 19, della L.R. 28/2011, le parole "solo previa validazione" sono sostituite dalle parole "previa realizzazione".

2. All'art. 19, della L.R. 28/2011, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Nelle more dell'organizzazione funzionale degli Uffici competenti, al fine di consentire l'espletamento delle funzioni di istruttoria, di conservazione e di consultazione dei progetti di cui al Titolo III e di vigilanza e controllo di cui al Titolo IV, è autorizzato l'affidamento del servizio a soggetti esterni all'amministrazione, nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

5-ter. Nelle more della definizione delle disposizioni nazionali in materia di riordino delle Province, ovvero qualora le stesse Amministrazioni provinciali dichiarino la non disponibilità ad esercitare le funzioni di cui all'art. 7, comma 1, punto 3, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72, alla data di cui al comma 1, dell'art. 1 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 10, tali funzioni sono esercitate dalla Giunta regionale.

5-quater. Per l'esercizio delle funzioni di cui al Titolo III e al Titolo IV, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 5 ter, la Giunta regionale provvede con propri atti alla modifica delle disposizioni attuative della L.R. 72/1998".

3. All'art. 21 della L.R. 28/2011, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Alla spesa necessaria per la realizzazione delle disposizioni di cui all'art. 19, comma 5 bis, si fa fronte con le risorse economiche di cui all'art. 15.

"4-ter. In riferimento alle previsioni di cui al comma 5 ter dell'art. 19, alla data di cui al comma 1, dell'art. 1, della L.R. 27 febbraio 2012, n. 10, cessano i trasferimenti assegnati alle Province per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 7, comma 1, punto 3, della L.R. 72/1998".

Art. 51.

Modifiche alla L.R. 3 agosto 2011, n. 27 "Modifiche alla L.R. 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia, residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell'art. 2, della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)"

1. Dopo il comma 1, dell'art. 4, della L.R. 27/2011, è inserito il seguente:

"1-bis. All'Amministratore unico di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista per il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di cui al comma 7, dell'art. 17, della L.R. 44/1999, nel testo modificato dalla presente legge."

Art. 52.

Modifiche alla L.R. 31 luglio 2001, n. 36 "Riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dagli Oratori parrocchiali e valorizzazione del ruolo nella Regione Abruzzo"

1. Dopo l'art. 3 della L.R. 36/2001 è aggiunto il seguente:

"Art. 3-bis (Norma finanziaria). — 1. La Regione Abruzzo per il perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, sostiene le iniziative delle Parrocchie per la diffusione di attività sportive e culturali per il tempo libero con un contributo straordinario di euro 300.000,00. La Giunta regionale delibera le forme di incentivazione, i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie.



2. L'onere derivante dal contributo straordinario, quantificato in euro 300.000,00 trova copertura, per l'anno 2013, nell'ambito dello stanziamento del capitolo di spesa di nuova istituzione 10.01.003 - 91511 denominato "Finanziamento per interventi nella diffusione di attività sportive e culturali negli Oratori delle Diocesi dell'Abruzzo".

Art. 53.

Modifiche alla L.R. 10 dicembre 2010, n. 58 "Contributo per la prosecuzione del servizio ponte regionale realizzato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) per favorire il superamento delle barriere comunicative ai cittadini della Regione Abruzzo con disabilità uditiva"

1. Dopo il comma 2, dell'art. 1, della L.R. 58/2010, è inserito il seguente comma:

"2-bis. La Regione Abruzzo, per le finalità di cui al comma 1, riconosce al Consiglio regionale Abruzzo dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), un contributo straordinario per l'anno 2013 di euro 70.000,00".

2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della L.R. 58/2010 è inserito il seguente:

"1-bis. L'onere derivante dal contributo straordinario per l'anno 2013, quantificato in euro 70.000,00 trova copertura nell'ambito dello stanziamento del capitolo di spesa di nuova istituzione 13.01.003 - 71602 denominato "Contributo straordinario per l'espletamento dei servizi ed interventi in materia sociale e socio assistenziale - L.R. 10 dicembre 2010, n. 58"."

Art. 54.

Modifica all'art. 45 della L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti"

1. Alla lettera c), del comma 10, dell'art. 45 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) della L.R. 45/2007, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Per i soli impianti di trattamento delle frazioni organiche da raccolte differenziate, le variazioni in aumento dei quantitativi è elevata al 15%".

Capo IV

ULTERIORI DISPOSIZIONI NORMATIVE

Art. 55.

Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, Capo IV, ed alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39)

1. Le domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge n. 47/1985, capo IV ed alla legge n. 724/1994, art. 39, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite dai Comuni entro il 31 dicembre 2013.

2. Al fine di consentire la celere definizione dei procedimenti di cui al comma 1, i soggetti che hanno la disponibilità degli immobili per i quali è stata richiesta la sanatoria trasmettono all'ufficio comunale competente, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

a) la disponibilità dell'immobile da parte del dichiarante;

b) la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni della somma dovuta a titolo di oblazione previste dalla legge 47/1985, art. 34, comma 3, e dalla legge n. 724/1994, art. 39, comma 13;

c) la descrizione dello stato delle opere abusive comprensiva dell'indicazione della superficie e della volumetria delle stesse;

d) la residenza del dichiarante, in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad abitazione;

e) la data di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato ed agricoltura, nonché la sede dell'impresa in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad ospitare attività imprenditoriali;

f) l'avvenuta esecuzione delle opere di adeguamento sismico di cui alla legge 47/1985, art. 35, commi 5, 6, 7 e 8 nei casi prescritti nella legge stessa;

g) l'avvenuta variazione catastale, da allegare in copia con visura aggiornata.

3. Resta ferma la facoltà del comune di verificare la veridicità della dichiarazione formulata ai sensi del comma 2. Se tale accertamento dà esito negativo, il comune trasmette gli atti del procedimento alla Procura della Repubblica competente per territorio e comunica al dichiarante l'avvenuta decadenza dal beneficio di cui al presente articolo.


4. Il dirigente dell'Ufficio comunale competente, verificata la regolarità della dichiarazione sostitutiva presentata ed accertato l'avvenuto pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione, se sussistono i presupposti di legge, rilascia il titolo edilizio in sanatoria.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli abusi edilizi realizzati sulle aree del territorio regionale sottoposte ai vincoli di cui all'art. 33 della legge 47/1985.

Art. 56.

Sospensione applicazione comma 4, art. 14, L.R. 31.7.1986, n. 37 "Norme per l'applicazione del Regolamento CEE 797/85 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie"

1. Per l'anno 2013 è sospesa l'applicazione del comma 4, dell'art. 14, della L.R. 37/1986 a seguito della mancata emanazione del bando relativo all'Indennità Compensativa anno 2012.



Art. 57.

Disposizioni per l'operatività della Sala operativa regionale della Protezione Civile

1. Al fine di garantire il funzionamento e la piena operatività della Sala Operativa Regionale della Protezione Civile - Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile - la Direzione regionale competente è autorizzata a prorogare, nelle more dell'espletamento della selezione pubblica, in ottemperanza alla L.R. 14.11.2012, n. 53, per l'assunzione di personale a tempo determinato, giusta Deliberazione di Giunta n. 894 del 21.12.2012 avente ad oggetto "L.R. 1.10.2007, n. 34, art. 22 - Istituzione del Centro Funzionale D'Abruzzo. Atto di organizzazione del Centro Funzionale d'Abruzzo. Parziale modifica D.G.R. n. 668 adottata nella seduta del 15.10.2012", fino al 31.3.2013 il personale attualmente in servizio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in scadenza al 31.12.2012 e che ad oggi ha assicurato il regolare svolgimento del servizio, in analogia a quanto previsto per il personale destinatario di OPCM 3771 del 19.5.2009, art. 5, commi 2 e 2 bis.

2. La competente Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile provvede a tutti gli atti consequenziali.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo trovano copertura nel bilancio regionale per l'esercizio 2013 sul capitolo di spesa corrente della Protezione Civile n. 151300 per un importo di euro 100.043,33.

Art. 58.

Requisiti minimi organizzativi delle Strutture ospedaliere private

1. Nelle Case di Cura Private, fino a 90 posti letto, la funzione di Direttore Sanitario responsabile può essere affidata ad un medico dirigente, in funzione apicale, responsabile di raggruppamento, di unità funzionali o di servizio speciale di diagnosi e cura.

Art. 59.

Disposizioni in materia di "Social Housing"

1. Al fine di perseguire gli obiettivi del "Social Housing", i Comuni partecipanti a fondi di investimento, appositamente istituiti, possono trasferire gratuitamente, in tutto od in parte, il proprio patrimonio immobiliare di Edilizia Residenziale Pubblica all'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) competente per territorio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le ATER sono tenute a conservare il vincolo di destinazione ERP per gli immobili trasferiti, e possono riprogrammare le economie risultanti da precedenti finanziamenti per ERP per successivi interventi di ristrutturazione e recupero del patrimonio così acquisito.

Art. 60.

Disposizioni per l'edilizia abitativa

1. Il massimale di contributo in conto capitale, così come adeguato dall'art. 58 della L.R. 1/2012, da erogare ai beneficiari previsti dell'art. 1 della L.R. 16 settembre 1982, n. 82 "Provvidenze regionali per l'edilizia abitativa: agevolazioni finanziarie a cooperative edilizie per la costruzione di nuovi alloggi ed a privati per la costruzione e l'acquisto di nuovi alloggi, nonché per il recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente" viene applicato agli interventi finanziati con la stessa legge non ancora definiti con l'assegnazione degli alloggi agli aventi titolo.

Capo V

PATTO DI STABILITÀ

Art. 61.

Patto di stabilità interno

1. Al fine di conseguire gli obiettivi annuali previsti per il rispetto del Patto di stabilità interno per l'anno 2013, la Direzione competente in materia di Bilancio e Ragioneria della Giunta regionale coordina, mediante i relativi Servizi Bilancio e Ragioneria Generale, l'assunzione degli impegni e l'effettuazione dei pagamenti ed è autorizzata all'interruzione dei medesimi impegni e pagamenti qualora ciò sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi fissati per l'Ente Regione.

Art. 62.

Obiettivi di finanza pubblica degli enti locali

1. I Comuni che si fanno carico del personale delle Comunità Montane di cui alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 10 recante "Riordino delle Comunità Montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali" possono beneficiare prioritariamente di quanto previsto dal presente articolo.

2. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 138 e seguenti dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2011) provvede ad adattare per gli Enti Locali le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale riguardanti la disciplina del patto di stabilità interno, fermo restando il rispetto dell'obiettivo complessivamente determinato in attuazione della normativa nazionale.

3. In applicazione del comma 2, la Regione provvede a comunicare agli Enti Locali il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno e, contestualmente, comunica al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

4. Con deliberazione di Giunta regionale sono stabilite le modalità applicative dei commi 2 e 3.



Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63.

Norma Finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di bilancio relativa all'esercizio 2013.

Art. 64.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 10 gennaio 2013

CHIODI

(*Omissis*)

13R00102

REGIONE SICILIA

LEGGE 22 gennaio 2013, n. 4.

Norme in materia di personale. Disposizioni contabili.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - P. I n. 4 del 23 gennaio 2013*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroghe di contratti di personale a tempo determinato

1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, fino al 30 aprile 2013, la spesa complessiva nel limite massimo di 9.687 migliaia di euro. Il relativo onere è imputato nell'esercizio provvisorio relativo al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013 - U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 accantonamento 1001, autorizzato con delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012.

3. Nelle ipotesi in cui il personale di cui al comma 1 sia utilizzato per le finalità delle ordinanze richiamate al medesimo comma, le relative risorse sono versate in entrata nel bilancio della Regione.

Art. 2.

Disposizioni in materia di contenimento della spesa

1. Il Governo della Regione è autorizzato ad emanare nei confronti dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, direttive che prevedano la stipula di apposite convenzioni che stabiliscano una riserva di impiego di soggetti appartenenti al bacino del precariato di cui all'art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dei soggetti di cui all'art. 52 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e dei soggetti destinatari delle garanzie occupazionali previste dalla legislazione regionale vigente.

2. I soggetti utilizzatori di cui agli articoli 1 e 3 sono tenuti ad adottare, entro il 28 febbraio 2013, un piano contenente misure di razionalizzazione volte a conseguire un risparmio strutturale annuo non inferiore al 20 per cento della spesa complessivamente autorizzata dai medesimi articoli su base annua, al fine di ridurre corrispondentemente gli oneri a carico del bilancio regionale anche attraverso le modalità di seguito indicate:

a) attuazione di programmi di riqualificazione e formazione, finalizzati a favorire la progressiva ricollocazione nel sistema produttivo privato, tenendo conto anche delle misure agevolative previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente per favorire l'occupazione;

b) utilizzo del personale di cui al presente articolo, ove compatibile in relazione alle professionalità richieste e nel rispetto della normativa comunitaria, nei progetti a titolarità o regia regionale, finanziati con risorse extraregionali;

c) realizzazione di nuove o maggiori entrate strutturali;

d) realizzazione di risparmi di spesa.

Art. 3.

Prosecuzione di rapporti del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili

1. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale destinatario del regime transitorio dei lavoratori socialmente utili, in scadenza nell'anno 2013 ed in essere alla data del 30 novembre 2012, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali, volte ad assicurare i servizi già erogati dagli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nel rispetto del combinato disposto delle disposizioni di cui alle leggi statali in materia di proroga di rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni entro i limiti di cui al comma 400 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e di cui all'art. 14, commi 24-bis e 24-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifi-



che ed integrazioni, possono proseguire fino al 30 aprile 2013. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa nell'importo di 85.546 migliaia di euro, il cui onere è imputato all'esercizio provvisorio relativo al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013 - U.P.B. 4.2.1.5.2. - capitolo 215704 - accantonamento 1001, autorizzato con delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012.

2. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a disporre, fino al 30 aprile 2013, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'art. 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa nell'importo di 12.104 migliaia di euro il cui onere è imputato all'esercizio provvisorio relativo al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013 - U.P.B. 4.2.1.5.2. - capitolo 215704 - accantonamento 1001, autorizzato con delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012.

3. È autorizzata sino al 30 aprile 2013 la prosecuzione dell'attività relativa ai soggetti utilizzati ai sensi e per gli effetti di cui al comma 9 dell'art. 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 800 migliaia di euro. Il relativo onere è imputato all'esercizio provvisorio relativo al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013 U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - accantonamento 1001, autorizzato con delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012.

Art. 4.

Proroghe di contratti relativi a personale del CEFPAS, degli enti parco, delle camere di commercio e dell'IRSAP

1. Il Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS), gli enti parco, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), nel rispetto delle disposizioni di cui alle leggi statali in materia di proroga di rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni e di cui all'art. 14, commi 24-bis e 24-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, possono prorogare, nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie, fino al 30 aprile 2013, i rapporti di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è autorizzato, fino al 30 aprile 2013, a trasferire agli enti parco la somma di 107 migliaia di euro. Il relativo onere è imputato nell'esercizio provvisorio relativo al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013 - U.P.B. 12.2.1.3.3 - capitolo 443305, autorizzato con delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012.

Art. 5.

Abrogazioni di norme. Differimento termini UREGA

1. L'art. 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21, è abrogato.

2. Il termine per il rinnovo dei componenti delle Commissioni delle sezioni provinciali dell'UREGA, già prorogato dall'art. 3 della legge regionale 11 aprile 2012, n. 23, è differito al 30 marzo 2013.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. Le disposizioni della presente legge producono effetti a decorrere dal 1° gennaio 2013.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 gennaio 2013.

CROCETTA

*Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica*

VALENTI

Assessore regionale per l'economia

BIANCHI

(Omissis)

13R00138



LEGGE 22 gennaio 2013, n. 5.

Proroghe di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - P. I n. 4 del 23 gennaio 2013)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroghe di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato

1. È autorizzata sino al 30 aprile 2013 la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 30 novembre 2012, eccezion fatta per quelli relativi al personale già alle dipendenze dei dipartimenti regionali soppressi, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e previa verifica della imprescindibile esigenza del fabbisogno di risorse umane da parte dei dirigenti generali, nel rispetto del combinato disposto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e all'art. 14, commi 24-bis e 24-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di utilizzazione delle stesse risorse umane anche da parte dei soggetti attuatori delle ordinanze nei settori della protezione civile, dei rifiuti e dell'ambiente, con priorità rispetto all'utilizzazione di personale non dipendente dalla Regione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, fino al 30 aprile 2013, la spesa complessiva nel limite massimo di 9.143 migliaia di euro. Il relativo onere è imputato all'esercizio provvisorio relativo al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013 - U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - accantonamento 1001 -, autorizzato con delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012.

3. Nelle ipotesi in cui il personale di cui al comma 1 sia utilizzato per le finalità delle ordinanze richiamate al medesimo comma, le relative risorse sono versate in entrata nel bilancio della Regione.

4. Ai soggetti utilizzatori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, della delibera legislativa recante "Norme in materia di personale. Disposizioni contabili" (ddl. n. 58) approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012.

Art. 2.

Effetti finanziari

1. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2013, di cui alla delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012, è estesa agli effetti finanziari discendenti dall'applicazione della presente legge, per i quali non si applica la limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nell'effettuazione dei pagamenti.

Art. 3.

Abrogazione e modifiche di norme

1. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'art. 1 della delibera legislativa recante "Norme in materia di personale. Disposizioni contabili" (ddl. n. 58) approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012.

2. Al comma 2 dell'art. 2 della delibera legislativa recante "Norme in materia di personale. Disposizioni contabili" (ddl. n. 58) approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012, le parole "di cui agli articoli 1 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'art. 3".

Art. 4.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. Le disposizioni della presente legge producono effetti a decorrere dall'1° gennaio 2013.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 gennaio 2013

CROCETTA

(Omissis).

13R00139









MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.






GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**

- annuale € **300,00**
- semestrale € **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**

- annuale € **86,00**
- semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 3 0 4 2 7 *

€ 3,00

